

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommaro

I *Comunicazioni***Parlamento europeo***Interrogazioni scritte con risposta:*

n. 1715/80 dell'on. Lyngge alla Commissione Oggetto: Caccia alle foche	1
n. 1716/80 dell'on. Lyngge alla Commissione Oggetto: Importazioni di pelli di foca	1
n. 1717/80 dell'on. Lyngge alla Commissione Oggetto: Divieto d'importazione di prodotti di foca nei Paesi Bassi	1
Risposta complementare e comune alle interrogazioni scritte n. 1715/80, n. 1716/80 e n. 1717/80	2
n. 1862/80 dell'on. Glinne al Consiglio Oggetto: Situazione politica nell'Africa australe	2
n. 85/81 dell'on. Radoux ai ministri degli affari esteri dei dieci Paesi membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Soluzioni concertate dei problemi cui devono far fronte gli USA e la CEE	3
n. 442/81 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: Abbonamento annuo alla <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	3
n. 496/81 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: Mercato della lana	4
n. 497/81 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: Contributi del FEAOG	4
n. 527/81 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Ripercussioni dell'allargamento sulla regione nord-occidentale del Regno Unito	5
n. 571/81 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: L'IVA nei vari paesi della CEE	6

Sommario (segue)

n. 584/81 dell'on. Paisley alla Commissione Oggetto: Controllo del pulviscolo nell'industria del lino	7
n. 596/81 dell'on. Schleicher alla Commissione Oggetto: Sostanze pericolose per la salute nei rivestimenti dei campi sportivi	8
n. 597/81 degli on. Ripa di Meana e Macciocchi al Consiglio Oggetto: La situazione in Polonia	8
n. 609/81 dell'on. Gredal alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alla Groenlandia	9
n. 627/81 dell'on. Pearce alla Commissione Oggetto: Carne di manzo	10
n. 633/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Programma di assistenza ai paesi in fase di sviluppo del Terzo mondo	10
n. 635/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 636/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 637/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 638/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 639/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 640/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 641/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 642/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	11
n. 643/81 dell'on. Pearce al Consiglio Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio	12
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 635/81, n. 636/71, n. 637/81, n. 638/81, n. 639/81, n. 640/81, n. 641/81, n. 642/71 e n. 643/81	12
n. 644/81 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Circolazione delle merci all'interno della Comunità	12
n. 650/81 dell'on. Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Nuovi edifici per il Consiglio dei ministri	13
n. 651/81 dell'on. Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Informazioni sulle avarie e sugli incidenti negli impianti nucleari	14
n. 680/81 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: 1981 – anno del minorato	14

n. 683/81 dell'on. Boserup al Consiglio Oggetto: Spese per la seduta dei ministri dell'istruzione	15
n. 686/81 dell'on. Woltjer alla Commissione Oggetto: Aiuti ai pescatori britannici	15
n. 701/81 dell'on. d'Ormesson alla Commissione Oggetto: Lotta contro le frodi nel settore vinicolo	15
n. 704/81 dell'on. d'Ormesson alla Commissione Oggetto: Armamento dei paesi dell'Est e dell'URSS	17
n. 710/81 dell'on. Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Concorrenza leale nella organizzazione di conferenze	17
n. 713/81 degli on. Cottrell e Forth alla Commissione Oggetto: Non-osservanza del governo italiano di 14 pronunce della Corte di giustizia europea	17
n. 726/81 dell'on. Pedini alla Commissione Oggetto: Proposta di aggiornamento degli attuali indirizzi universitari	18
n. 735/81 dell'on. Verroken alla Commissione Oggetto: Campo di applicazione della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972	18
n. 737/81 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Scambi di alunni	19
n. 751/81 dell'on. Bonde alla Commissione Oggetto: Norme del trattato di Roma relative alla votazione	19
n. 754/81 dell'on. Bonde al Consiglio Oggetto: Mancanza di versione danese delle decisioni al momento della loro adozione	20
n. 762/81 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Definizione delle zone di sviluppo in Belgio	20
n. 763/81 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Dono di 50 tonnellate di latte allo Zaire	20
n. 764/81 dell'on. De Keersmaecker alla Commissione Oggetto: Previsioni per il 1985 in materia di produzione agricola e consumo	21
n. 769/81 dell'on. Simpson alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore della mobilità delle scolaresche	21
n. 772/81 dell'on. Van Miert ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti dell'uomo nella Corea del Sud	22
n. 775/81 dell'on. Bonde ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Portata della cooperazione politica europea	22
n. 776/81 dell'on. Pearce alla Commissione Oggetto: Aiuti all'Indonesia	22

Sommario (*segue*)

n. 780/81 dell'on. Robert Jackson alla Commissione	
Oggetto: Qualifiche dei veterinari	23
n. 794/81 dell'on. Megahy alla Commissione	
Oggetto: Passaporto CEE	24
n. 819/81 dell'on. Newton Dunn alla Commissione	
Oggetto: Analisi del frumento panificabile in vista dell'intervento	24
n. 835/81 dell'on. Davern alla Commissione	
Oggetto: Riduzione dei costi della raccolta del latte	25
n. 838/81 dell'on. De Valera alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del Fondo sociale della CEE a favore del «National rehabilitation board» dell'Irlanda	26
n. 843/81 dell'on. Diligent alla Commissione	
Oggetto: Equivalenza dei diplomi di chinesiterapeuta	26
n. 846/81 dell'on. Cousté alla Commissione	
Oggetto: Effetti della convenzione di Lomé	27
n. 857/81 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Piani regionali di sviluppo	27
n. 859/81 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Autorizzazioni per i trasporti su strada	28
n. 864/81 dell'on. Pedini ai ministri degli esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Rapporti tra la Comunità economica europea e la Spagna	28
n. 871/81 dell'on. Cousté alla Commissione	
Oggetto: Contributi del Fondo regionale alla Francia	29

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1715/80**dell'on. Lyngø****alla Commissione delle Comunità europee***(10 dicembre 1980)**Oggetto:* Caccia alle foche

Nella risposta fornita dalla Commissione il 17 novembre 1980 all'interrogazione orale n. 25 si cita l'articolo 36 del trattato CEE, in particolare i motivi di moralità pubblica ivi ricordati, quale argomento addotto dai Paesi Bassi per giustificare il divieto di importare prodotti di foca, adottato il 6 settembre 1980. Non risulta dalla risposta summenzionata che la Commissione respinga tale argomento.

Ritiene la Commissione che ogni forma di caccia alle foche costituisca una offesa alla moralità?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1716/80**dell'on. Lyngø****alla Commissione delle Comunità europee***(10 dicembre 1980)**Oggetto:* Importazioni di pelli di foca

Nell'articolo 36 del trattato di Roma si menziona la possibilità di adottare misure particolari di carattere nazionale riguardo alle importazioni di prodotti di specie animali minacciate di estinzione. Risulta tuttavia dalla risposta data dalla Commissione il 13 settembre 1979 all'interrogazione scritta n. 157/79 ⁽¹⁾ dell'on. Winifred Ewing che la Commissione non ritiene giusto introdurre restrizioni per i prodotti di foca, trattandosi di specie non

minacciate di estinzione, né, in quanto tali, contemplate nella convenzione di Washington. Non sembrerebbe plausibile che la Commissione in 14 mesi abbia potuto cambiare opinione a questo proposito.

Per quali ragioni la Commissione ritiene necessario documentarsi sulle disposizioni vigenti nei singoli Stati membri in merito alle importazioni di pelli di foca, prima di pronunciarsi sulle violazioni del trattato insite nel divieto di importazione adottato dai Paesi Bassi il 6 settembre 1980?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1717/80**dell'on. Lyngø****alla Commissione delle Comunità europee***(10 dicembre 1980)**Oggetto:* Divieto d'importazione di prodotti di foca nei Paesi Bassi

Il divieto d'importazione adottato il 6 settembre 1980 dai Paesi Bassi è inteso a proteggere alcune specie animali ritenute, senza alcun fondamento scientifico, minacciate di estinzione. Tale divieto d'importazione colpisce i cacciatori di foche groenlandesi nelle loro possibilità di sopravvivenza, giacché, vivendo della caccia a foche di specie non minacciate di estinzione, essi non hanno alcun'altra possibilità di occupazione. Questo effetto secondario del divieto d'importazione introdotto dai Paesi Bassi, per quanto ingiusto e deleterio per l'esistenza di una categoria di cittadini della Comunità, è da considerarsi involontario e fortuito.

Non ritiene la Commissione che il divieto d'importazione di prodotti di foca, adottato il 6 settembre 1980 dai Paesi Bassi, costituisca un'arbitraria discriminazione ai danni di una categoria di cittadini della CEE, e che perciò stesso contraddica l'articolo 36 del trattato CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 253 dell'8. 10. 1979, pag. 7.

Risposta complementare e comune data dal sig. Narjes in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1715/80, 1716/80 e 1717/80 ⁽¹⁾

(25 settembre 1981)

Previo esame alla luce delle disposizioni del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, la Commissione ritiene che la normativa olandese in questione, rendendo impossibile l'importazione dei prodotti in oggetto da un altro Stato membro, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, misura che è vietata dall'articolo 30 del trattato. Una giustificazione in base all'articolo 36 del trattato per quanto riguarda le importazioni delle pelli di foca originarie della Groenlandia sembra comunque esclusa, dal momento che, stando alle relazioni scientifiche di cui la Commissione dispone, sulle tre specie di foca, di cui maggiormente si pratica la caccia in Groenlandia, non pesa la minaccia di estinzione e, d'altronde, nessun indizio lascia supporre che la caccia in Groenlandia sia eccessiva.

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 23 febbraio 1981 (GU n. C 73 del 2. 4. 1981, pag. 23).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1862/80

dell'on. Glinne

al Consiglio delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Situazione politica nell'Africa australe

La seconda conferenza per il coordinamento dello sviluppo dell'Africa australe, svoltasi il 27 e 28 novembre 1980, è sfociata in un impegno iniziale concernente un aiuto finanziario dell'ordine di 650 milioni di dollari, da erogare nei prossimi cinque anni; ha però evidenziato ancora più chiaramente la dipendenza economica dei paesi sudafricani in posizione di «enclave» consentendo inoltre di valutare il ravvicinamento all'URSS di alcuni di loro, in particolare il Mozambico.

L'assemblea consultiva della convenzione ACP-CEE e il suo comitato paritetico hanno adottato a più riprese delle risoluzioni concernenti l'Africa australe e la situazione dei paesi in questione.

A Maseru, il 1° dicembre 1977, il comitato paritetico ha rammentato «le misure speciali già adottate in favore di questi paesi ed esprime l'auspicio che esse vengano, se necessario, rafforzate mediante un programma speciale»;

A Lussemburgo, l'assemblea consultiva, riunitasi dal 10 al 12 ottobre 1979, «ricordando la risoluzione approvata

dall'assemblea consultiva il 28 settembre 1978 a Lussemburgo e la risoluzione del comitato paritetico approvata a Bordeaux il 1° febbraio 1979, rende omaggio al coraggio dei popoli e dei governi del Botswana, del Lesotho, della Tanzania, dello Swaziland e dello Zambia e chiede con insistenza che le misure speciali già adottate in loro favore vengano rafforzate e, in particolare, che venga elaborato in loro favore uno speciale programma d'azione».

Ciò premesso, il Consiglio è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura la Comunità europea contribuirà all'impegno finanziario previsto dalla conferenza di Maputo?
2. Non ha la Comunità una responsabilità particolare, tenuto conto delle incertezze economiche, della dipendenza della Repubblica sudafricana e quindi dei possibili rischi politici che tale situazione comporta?
3. Quali sforzi sono stati fatti per realizzare un programma d'azione speciale volto a diminuire la dipendenza nei confronti dell'Africa del Sud?
4. Perché il Consiglio non approva i progetti a favore del Mozambico proposti dalla Commissione?
5. Quali sforzi particolari sarebbe disposto il Consiglio a compiere a favore del Mozambico?

Risposta

(30 settembre 1981)

1 - 3. La Comunità è pienamente consapevole delle particolari difficoltà incontrate dagli Stati ACP dell'Africa australe, in particolare dai paesi in posizione di «enclave» nonché dagli altri Stati della regione aventi una struttura economica e produttiva comparabile, a causa soprattutto della loro situazione nei confronti del Sudafrica. Per contribuire ad attenuare, per quanto possibile, tali difficoltà e senza voler intervenire negli orientamenti e nelle politiche che gli Stati interessati intendono attuare per quanto concerne le loro relazioni con il Sudafrica, alcuni rappresentanti della Comunità e degli Stati membri hanno preso parte alla conferenza di Maputo. La Comunità contribuirà all'aiuto finanziario previsto in occasione di tale conferenza a favore degli Stati interessati, in particolare mediante gli strumenti creati dalla seconda convenzione di Lomé e alle condizioni previste da quest'ultima.

D'altra parte gli Stati membri hanno già previsto, nell'ambito dell'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, di aumentare di 85 MUCE l'importo dell'aiuto messo a disposizione del 5° FES; una parte considerevole di tale importo complementare è destinata alla cooperazione regionale. La Comunità infatti ha

sempre voluto dare il suo appoggio ai paesi o gruppi di paesi in via di sviluppo che si impegnano in processi di cooperazione economica o di integrazione regionale e la seconda convenzione di Lomé sottolinea la «necessità particolare di accelerare la cooperazione economica e lo sviluppo all'interno e fra le regioni degli Stati ACP.»

4 e 5. Per quanto riguarda più specialmente Mozambico, il Consiglio non ha ricevuto proposte di finanziamento di progetti in questo paese nell'ambito del programma di aiuto finanziario e tecnico (1980) per i paesi emergenti non associati.

Il Mozambico ha tuttavia beneficiato, come programma d'aiuto alimentare 1980 approvato dal Consiglio su proposta della Commissione, di un aiuto di 10 000 tonnellate di cereali. I programmi della Comunità per il 1981 approvati dal Consiglio nella sessione del 18/19 maggio 1981 prevedono altresì l'attribuzione al Mozambico di un aiuto alimentare sensibilmente aumentato in volume e in natura (25 000 tonnellate di cereali, 750 tonnellate di latte scremato in polvere e 200 tonnellate di butteroil).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 85/81

dell'on. Radoux

ai ministri degli affari esteri dei dieci Paesi membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(3 aprile 1981)

Oggetto: Soluzioni concertate dei problemi cui devono far fronte gli USA e la CEE

Si è appena insediata una nuova amministrazione negli Stati Uniti, potenza con la quale la Comunità ha dei legami particolari che in questi ultimi mesi non si sono sempre sviluppati in un'atmosfera particolarmente favorevole.

Intendono i ministri prendere iniziative per porre rimedio a tale situazione e per cercare di risolvere con la concertazione i numerosi problemi cui devono far fronte gli USA e la CEE?

Risposta ⁽¹⁾

(30 settembre 1981)

La Comunità intrattiene con gli Stati Uniti rapporti tradizionalmente stretti che comportano consultazioni ri-

⁽¹⁾ Questa risposta è stata fornita dal Consiglio delle Comunità europee, competente in materia.

guardo sia ai problemi commerciali bilaterali, sia ai problemi più generali di interesse comune. Tale pratica è stata seguita sin dall'insediamento della nuova amministrazione americana.

Per quanto concerne i problemi commerciali bilaterali, il Consiglio ha recentemente discusso, in varie occasioni, i risultati delle consultazioni intercorse tra la Commissione e la nuova amministrazione americana in merito a talune preoccupazioni che la politica americana pone alla Comunità, specie nel settore dei prezzi dell'energia e in quello delle esportazioni di prodotti tessili sintetici e di taluni prodotti chimici. Il Consiglio, constatato il progresso compiuto in materia, ha invitato la Commissione a seguire con la massima attenzione l'evolversi di tali questioni nei rapporti con le autorità americane, conferendo al problema importanza prioritaria. In tale contesto, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 255/81 dell'on. Cousté ⁽²⁾.

Per quanto riguarda i problemi più generali che si presentano attualmente nel settore delle relazioni con gli Stati Uniti come, d'altronde, con gli altri partner industrializzati, specie sul piano economico, monetario, sociale, commerciale e nelle relazioni Nord/Sud, tali problemi sono stati oggetto di discussione durante il vertice occidentale di Ottawa del 20/21 luglio 1981, al quale la Comunità era rappresentata dal presidente in carica del Consiglio e dal presidente della Commissione.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 3. 8. 1981, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 442/81

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1981)

Oggetto: Abbonamento annuo alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Può la Commissione spiegare per quale ragione l'abbonamento annuo alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per il 1981 viene a costare nel Regno Unito 72 sterline (cioè 11 sterline di più rispetto all'anno precedente), mentre in Irlanda ammonta a 82,50 sterline, il che rappresenta un aumento di ben 16,10 sterline rispetto al 1980?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

I prezzi di vendita delle pubblicazioni, calcolati in ECU, vengono espressi nelle monete nazionali dopo una conversione effettuata alla data del calcolo, ai tassi in quel momento vigenti, quali sono fissati ogni mese ad uso amministrativo dalla direzione generale dei bilanci della Commissione. Il risultato di tale conversione è arrotondato onde pervenire ad importi commercialmente utilizzabili.

I prezzi di abbonamento alla Gazzetta ufficiale sono stati fissati applicando, al prezzo base di 100 ECU, i tassi di conversione validi per l'agosto 1979.

Per il 1981 il prezzo base è stato fissato a 122,5 ECU. Le conversioni, anche stavolta, sono state effettuate ai tassi del settembre 1980. A tale epoca la sterlina inglese era sensibilmente aumentata rispetto al suo valore dell'agosto 1979 mentre la sterlina irlandese era leggermente diminuita. Pertanto l'aumento del 22,5% del prezzo base comporta un aumento del 18% in sterline inglesi e del 24,2% in sterline irlandesi.

aumentati tra il 5 e il 20%, dall'inizio della campagna 1980/1981 fino ai primi di giugno.

La Commissione desidera inoltre rilevare che nel regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio ⁽¹⁾ non vi sono disposizioni relative alla lana.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 497/81

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1981)

Oggetto: Contributi del FEAOG

Vuole la Commissione indicare le zone delle contee di Clare, Limerick, Kerry, Cork, Waterford, Tipperary che hanno beneficiato di contributi del FEAOG?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 496/81

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1981)

Oggetto: Mercato della lana

Può la Commissione precisare l'andamento del mercato della lana nella Comunità dopo la creazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne ovina?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

La Commissione non dispone degli elementi necessari per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, in quanto non esiste un prezzo comunitario per la lana. Si può però supporre che nella Comunità i prezzi abbiano seguito l'andamento dei mercati internazionali, sui quali i prezzi della pura lana pettinata a secco sono

Il FEAOG, sezione orientamento, ha partecipato al finanziamento di vari progetti per il miglioramento delle strutture agrarie nelle contee di Clare, Limerick, Kerry, Cork, Waterford e Tipperary in Irlanda, nel quadro dei regolamenti n. 17/64/CEE ⁽¹⁾, (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾ e (CEE) n. 1852/78 ⁽³⁾. Il numero di progetti che hanno beneficiato di un contributo del FEAOG, sezione orientamento, e gli importi dei contributi concessi si ripartiscono come segue:

Anno	Numero di progetti	Contributo concesso (IRL.)
1973	9	1 239 130
1974	13	2 306 814
1975	15	2 854 501
1976	20	4 083 626
1977	17	2 347 425
1978	29	565 280
1979	20	1 903 575
1980	25	4 489 660
Totale	148	19 790 011

⁽¹⁾ GU 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 30.

Inoltre, nel 1974, 1975, 1976 e 1977 cinque progetti multiregionali di adduzione di acqua sono stati finanziati in Irlanda e varie zone rurali situate nelle contee di cui sopra ne hanno beneficiato. La tabella che segue indica la ripartizione annuale dei contributi concessi:

Progetti di adduzione di acqua

Anno	Numero di progetti	Contributo concesso (IRL.)
1974	1	834 218
1975	1	289 226
1976	2	2 844 737
1977	1	1 017 280
Totale	5	4 985 461

Gli elenchi dei progetti finanziati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* serie C. Da tali elenchi sono desumibili le principali informazioni relative all'ubicazione, al settore di attività e al tipo di investimento previsto. L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito gli estremi delle pubblicazioni in causa:

Elenco delle pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Concessione del contributo del FEAOG, sezione orientamento, per i progetti individuali a norma del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, per gli anni 1973-1979

Anno di concessione del contributo FEAOG	Gazzetta ufficiale
1973	C 101 del 31. 8. 1974 C 114 del 27. 9. 1974
1974	C 47 del 27. 2. 1975 C 185 del 14. 8. 1975
1975	C 26 del 6. 2. 1976 C 123 del 4. 6. 1976
1976	C 206 dell' 1. 9. 1976 C 41 del 18. 2. 1977
1977	C 229 del 26. 9. 1977 C 29 del 4. 2. 1978
1978	C 43 del 16. 2. 1979
1979	C 217 del 29. 8. 1979 C 38 del 15. 2. 1980

Concessione del contributo del FEAOG, sezione orientamento, per i progetti individuali a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, per gli anni 1978-1980

1978	C 194 del 12. 8. 1978 C 254 del 26. 10. 1978 C 43 del 16. 2. 1979
1979	C 217 del 29. 8. 1979 C 38 del 15. 2. 1980
1980	C 218 del 26. 8. 1980 C 347 del 31. 12. 1980

Concessione del contributo del FEAOG, sezione orientamento, per i progetti individuali a norma del regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 15 luglio 1978, per gli anni 1979-1980

1979	C 107 del 28. 4. 1979
1980	C 112 del 7. 5. 1980

Tenuto conto della situazione dei redditi agricoli irlandesi, nell'aprile 1981, il Consiglio ha deciso una serie speciale di misure a favore dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Il regolamento (CEE) n. 1054/81 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede un aiuto per l'intensificazione dei controlli dell'attitudine e della discendenza dei bovini da carne, per l'incentivazione ad un maggior ricorso all'inseminazione artificiale, per il miglioramento di pascoli e praterie mediante un maggior impiego di calce e per l'incentivazione dell'insilamento. Il regolamento (CEE) n. 1055/81 ⁽²⁾ dispone il finanziamento delle prove di tubercolinizzazione effettuate sui bovini prima degli spostamenti nonché dei prelievi di sangue per la ricerca della brucellosi, mentre il regolamento (CEE) n. 1056/81 ⁽³⁾ prevede la concessione di un premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici. Il contributo del FEAOG al costo delle suddette misure è valutato a 38,2 milioni di ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 527/81

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1981)

Oggetto: Ripercussioni dell'allargamento sulla regione nord-occidentale del Regno Unito

A seguito delle mie interrogazioni n. 36 e 42/81, risulta che non siano stati autorizzati studi sulle ripercussioni dell'allargamento della Comunità nella regione nord-oc-

cidentale del Regno Unito, poiché in tale regione la maggior parte dei lavoratori è occupata in settori diversi da quello agricolo. La Commissione dovrà riconoscere che sebbene le ripercussioni dell'allargamento sulle regioni che dipendono preminentemente da un'agricoltura di tipo mediterraneo siano più marcate, ciò non significa tuttavia che l'allargamento non abbia effetto alcuno sulle regioni che dipendono largamente da attività di carattere non agricolo.

Attualmente nella regione nord-occidentale del Regno Unito si registra un tasso di disoccupazione superiore al 13%, con punte assai più elevate in talune zone ad economia tradizionalmente tessile. La perdita di posti di lavoro in tale industria tradizionale ha dimensioni drammatiche. È necessario un importante programma di ristrutturazione e di misure transitorie se si vuole che la regione ricuperi in qualche misura la passata prosperità.

Il Portogallo è per importanza il secondo fornitore del Regno Unito nel settore dell'abbigliamento; attualmente il flusso delle merci importate è limitato in virtù di un accordo volontario, che tuttavia non avrà più vigore dopo l'adesione del Portogallo alla Comunità, salvo che siano negoziate condizioni speciali. Un accesso illimitato di capi d'abbigliamento prodotti in Portogallo avrebbe per la regione nord-occidentale del Regno Unito, la cui economia si basa soprattutto sull'industria tessile e dell'abbigliamento, conseguenze analoghe a quelle che un accesso illimitato di prodotti agricoli spagnoli e portoghesi avrebbe sulle regioni sud-occidentali della Francia e dell'Italia meridionale.

1. Dato che la regione nord-occidentale del Regno Unito risponde chiaramente ai criteri previsti per gli studi specifici, intende la Commissione prendere delle misure volte ad autorizzare uno studio simile a quello menzionato nella sua risposta all'interrogazione 42/81 e relativo alle ripercussioni dell'allargamento sulle zone a economia tessile della regione nord-occidentale del Regno Unito, allo scopo di ottenere l'assegnazione di un contributo fuori quota dal Fondo regionale analogo a quello proposto per la Francia e l'Italia?
2. In caso contrario, intende la Commissione avviare con i paesi candidati dei negoziati in merito ad accordi transitori per i tessili e i prodotti dell'abbigliamento, al fine di mitigare gli effetti dell'allargamento e di evitare ulteriori pregiudizi all'industria tessile della regione nord-occidentale del Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

1. La Commissione esamina attualmente la possibilità di effettuare studi relativi alle conseguenze del futuro ampliamento della Comunità sulle regioni che non sono ancora oggetto degli studi di cui alla risposta all'inter-

rogazione scritta n. 42/81 dell'onorevole parlamentare. Nell'ambito di tali studi, i problemi regionali connessi ai settori tessile e dell'abbigliamento potranno essere affrontati se confortati da statistiche. La Commissione utilizzerà tali dati se deciderà di proporre un'azione «fuori quota» a favore delle regioni tessili.

2. La Commissione è convinta che la clausola generale di salvaguardia contenuta nel trattato di adesione sia l'unico strumento atto a far fronte alle difficoltà che l'adesione creerà negli scambi tra i nuovi Stati membri e quelli attuali.

In considerazione dei notevoli interessi economici che rappresentano per ambo le parti le esportazioni di tessili e di articoli dell'abbigliamento dal Portogallo negli attuali Stati membri, la Commissione è comunque disposta a prospettare il mantenimento, per un certo periodo successivo all'adesione, di una sorveglianza statistica e di un meccanismo di consultazione per determinati prodotti particolarmente sensibili. Tale meccanismo sarebbe destinato ad evitare l'insorgere di gravi e forse persistenti difficoltà, garantendo uno sviluppo armonioso di tali scambi sulla base di criteri predeterminati. Nella fattispecie, il tempestivo ricorso al meccanismo di consultazione consentirebbe di evitare l'attuazione di misure di salvaguardia che, per la loro natura, non sono tali da creare un clima di sicurezza per l'industria degli Stati membri attuali o del Portogallo.

La Commissione non ritiene che gli eventuali problemi nel settore tessile e dell'abbigliamento creati all'adesione della Spagna siano dello stesso ordine. Comunque, essa seguirà attentamente l'andamento degli scambi di questi prodotti con la Spagna e, qualora ritenesse che le circostanze giustificano tale iniziativa, non esiterà a ricorrere agli strumenti forniti dal trattato di adesione durante il periodo di validità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 571/81

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(6 luglio 1981)

Oggetto: L'IVA nei vari paesi della CEE

Può la Commissione

1. specificare il tasso dell'IVA applicabile in ciascun paese membro della CEE,
2. indicare se tale tasso si applica uniformemente agli stessi prodotti, in tutti i paesi membri ed
3. elaborare, se del caso, una tabella comparativa in funzione dei prodotti e dei tassi?

È inoltre in grado di indicare a che stadio sono giunti i lavori preparatori per l'instaurazione in Spagna di un sistema di IVA quale condizione per l'entrata di questo paese nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

1. Pur se dal punto di vista tecnico, l'«aliquota zero», non può essere considerata un'aliquota effettiva di imposizione fiscale — in realtà, viene definita come un'esenzione con rimborso dell'imposta a monte — il fatto che tale misura sia diffusamente applicata in Irlanda e nel Regno Unito rende necessaria la menzione dell'«aliquota zero» tra le aliquote in vigore in questi due Stati membri.

Ciò premesso, le aliquote dell'IVA in vigore al 1° luglio 1981 negli Stati membri sono le seguenti:

(B)	Belgio	
	— aliquota normale	17%
	— aliquota ridotta	6%
	— aliquota maggiorata	25%
(DK)	Danimarca	
	— aliquota unica	22%
(D)	Repubblica federale di Germania	
	— aliquota normale	13%
	— aliquota ridotta	6,5%
(F)	Francia	
	— aliquota normale	17,6%
	— aliquota ridotta	7%
	— aliquota maggiorata	33 $\frac{1}{3}$ %
(IRL)	Irlanda	
	— aliquota normale	25%
	— aliquota ridotta	15% (a partire dall'1. 9. 1981)
	— aliquota zero	0%
(I)	Italia	
	— aliquota normale	15%
	— aliquota ridotta	2 e 8%
	— aliquota intermedia	18%
	— aliquota maggiorata	35%
(L)	Lussemburgo	
	— aliquota normale	10%
	— aliquota ridotta	2 e 5%

(NL)	Paesi Bassi	
	— aliquota normale	18%
	— aliquota ridotta	4%

(UK)	Regno Unito	
	— aliquota normale	15%
	— aliquota zero	0%

(GR) Grecia
L'IVA non è ancora in vigore.

2 e 3. I campi nazionali di applicazione delle diverse aliquote ridotte e maggiorate non coincidono affatto.

Di norma, tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca che applica un'aliquota unica) tendono a diminuire o addirittura annullare l'onere dell'IVA sui prodotti e servizi ritenuti «di prima necessità». In effetti, le grandi categorie di prodotti che beneficiano dell'applicazione delle aliquote ridotte e delle aliquote zero sono le seguenti: prodotti agricoli ed alimentari (D, B, F, I, IRL, L, NL, UK); prodotti farmaceutici e medicinali (B, D, F, I, IRL, L, UK); libri e giornali (B, D, F, I, IRL, L, NL, UK); tessuti, articoli d'abbigliamento, calzature (I, IRL, UK).

In taluni Stati membri l'applicazione di aliquote maggiorate mira ad aumentare l'onere dell'IVA per talune categorie di prodotti ritenuti «di lusso» o non indispensabili: automobili (B, F, I); radio, televisori ecc. (B); gioielleria, pelletteria, profumeria (B, F); alcolici (B, I).

Occorre tuttavia sottolineare che, in ciascun paese, alcuni o anche più prodotti di tali diverse categorie sono soggetti all'aliquota normale.

Il governo spagnolo ha predisposto un disegno di legge relativo all'istituzione dell'IVA, che dovrà essere presentato al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 584/81

dell'on. Paisley

alla Commissione delle Comunità europee

(9 luglio 1981)

Oggetto: Controllo del pulviscolo nell'industria del lino

Quali progressi sono stati fatti per reperire i fondi necessari alla ricerca per il controllo del pulviscolo nell'industria del lino, soprattutto in relazione alla bisinosi?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

Le quattordici azioni prioritarie elencate nella risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978, relativa ad un programma di azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, non fanno alcun riferimento alla bismuto in quanto tale. Per tale motivo la Commissione non sta attualmente svolgendo alcuna ricerca in merito a tale problema.

⁽¹⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 596/81
dell'on. Schleicher
alla Commissione delle Comunità europee
(9 luglio 1981)**

Oggetto: Sostanze pericolose per la salute nei rivestimenti dei campi sportivi

La scoperta nella Repubblica federale di Germania di quantità pericolose per la salute di arsenico, piombo e cadmio nei rivestimenti dei campi da gioco ha allarmato gli sportivi e le autorità comunali.

È al corrente la Commissione se siffatti rivestimenti per aree sportive siano stati impiegati anche in altri paesi della Comunità?

È noto alla Commissione sulla base di quali criteri chimico-tossicologici è autorizzato l'impiego come materiale da costruzione per impianti sportivi di residui della lavorazione dei minerali dell'industria siderurgica?

Esistono valori indicativi, che servono di orientamento all'industria interessata, e in qual misura i singoli paesi della Comunità si scostano da essi? Effettua la Commissione indagini sui valori minimi da fissare e prevede essa la possibilità di armonizzare tali valori?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

La Commissione è pienamente consapevole della tossicità di arsenico, piombo e cadmio.

Nel 1977 ⁽¹⁾ è stata emanata dal Consiglio una direttiva che stabiliva per la popolazione in generale valori limite per il piombo, e nell'anno in corso è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo una prima relazione in proposito ⁽²⁾.

Si sta attualmente considerando l'opportunità di prendere un'iniziativa analoga per il cadmio.

La Commissione non era a conoscenza dei problemi di salute derivanti dalla presenza di arsenico, cadmio e piombo nei rivestimenti di campi da tennis, e cercherà di raccogliere informazioni in merito a questo potenziale problema.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ Doc. COM(81) 88 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 597/81
degli on. Ripa di Meana e Maccocchi
al Consiglio delle Comunità europee
(9 luglio 1981)**

Oggetto: La situazione in Polonia

Visto che

— la situazione in Polonia si è fatta pericolosamente tesa dopo che il 5 giugno scorso il comitato centrale del PC sovietico ha fatto pervenire al Partito operaio unificato polacco una lettera minatoria che ingiunge in pratica alla direzione di Varsavia di prendere misure repressive contro il movimento popolare polacco e che ricorda quella inviata il 15 luglio 1968 a Dubcek, allora capo del partito cecoslovacco, dai cinque paesi membri del patto di Varsavia le cui truppe invaderanno cinque settimane dopo la Cecoslovacchia;

— il tempo stringe, poiché Mosca ha interesse ad impedire che il congresso del Partito operaio polacco previsto per il 14 luglio confermi l'eliminazione dei suoi amici «ortodossi», ed è quindi necessario essere molto vigili nelle prossime settimane.

Gli interroganti chiedono:

— ai governi della CEE quali passi intendono compiere per richiamare nuovamente e solennemente l'attenzione del governo sovietico sulle conseguenze di un intervento delle forze armate russe in Polonia;

— di denunciare la grossolana, inammissibile ingerenza negli affari interni polacchi costituita dalla lettera del PC sovietico del 5 giugno 1981;

— di invitare tutti i governi interessati a far conoscere rapidamente e completamente il risultato delle loro osservazioni sui movimenti di truppe in Polonia e vicino alle frontiere polacche.

Risposta ⁽¹⁾

(30 settembre 1981)

I governi dei Dieci hanno ripetutamente spiegato che i polacchi devono poter risolvere i loro problemi senza alcuna interferenza esterna. Nella sessione del 23 e 24 marzo il Consiglio europeo ha sottolineato che qualunque altro atteggiamento avrebbe gravissime conseguenze per l'avvenire delle relazioni internazionali. I governi degli Stati membri hanno seguito il IX congresso del partito polacco (14-20 luglio) con vivo interesse. Quanto ai movimenti di truppe all'interno e all'esterno della Polonia si segue la situazione attraverso i vari canali aperti ai singoli governi dei Dieci.

(¹) Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 609/81
dell'on. Gredal
alla Commissione delle Comunità europee
 (9 luglio 1981)

Oggetto: Aiuti comunitari alla Groenlandia

La stampa danese ha recentemente citato fonti della Commissione delle Comunità europee, secondo le quali «la Groenlandia dopo una sua eventuale uscita dalle Comunità europee può negoziare con esse per la concessione di aiuti allo sviluppo alla pari degli attuali Stati ACP». È stato inoltre messo in rilievo che la Groenlandia dovrebbe poter ottenere accordi sulla pesca e di aiuti allo sviluppo analoghi a quelli che le Comunità europee hanno concluso con il Senegal e la Guinea-Bissau.

Su tale base desidero chiedere alla Commissione se, a suo parere, la Groenlandia potrà contare su tali aiuti in caso di una sua uscita dalle Comunità.

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione

(29 settembre 1981)

La Commissione non ha mai espresso un parere sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

È vero che la Comunità ha concluso accordi di pesca con taluni paesi costieri e in via di sviluppo dell'Africa che hanno istituito il sistema della zona di pesca di 200 miglia; poiché non sono possibili concessioni reciproche, gli accordi in parola stabiliscono che le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità beneficiano di diritti di pesca in cambio di una compensazione finanziaria.

Pertanto, l'accordo firmato tra la Comunità ed il Senegal il 15 giugno 1979 autorizza le navi per la pesca a strascico congelatrici a pescare le specie demersali nelle acque senegalesi durante tutto l'anno, ad esclusione delle tonniere (stazza massima: 26 000 tsl) e delle navi per la pesca a strascico senza attrezzature di trasformazione (stazza massima: 1 600 tsl) con base a Dakar. L'importo della compensazione finanziaria è pari a 4 125 000 UCE all'anno.

L'accordo firmato tra la Comunità e la Guinea-Bissau il 27 febbraio 1980 dispone che le navi per la pesca a strascico congelatrici possono pescare le specie demersali nella Guinea-Bissau durante tutto l'anno, a condizione che i pescherecci non superino una stazza massima di 6 500 tsl; l'accordo stabilisce anche i diritti di pesca per le tonniere (stazza massima: 23 300 tsl). L'importo della compensazione finanziaria è di 1 062 000 UCE all'anno.

Nell'ambito della politica comunitaria della pesca, la Groenlandia e talune altre regioni della Comunità fruiscono di un trattamento speciale conferito loro dalla risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976 (risoluzione dell'Aia). Alcune proposte specifiche della Commissione sulla distribuzione delle possibilità di cattura hanno consentito ai pescatori della Groenlandia di fruire integralmente della loro flotta di pesca che si è notevolmente ingrandita dal 1976. Nel contempo, le catture totali effettuate nelle acque della Groenlandia da pescherecci di paesi terzi o di Stati membri della Comunità sono diminuite, soprattutto per talune specie pregiate.

Dati gli imperativi di conservazione delle risorse ittiche, le maggiori possibilità di catture di cui fruiscono i pescatori della Groenlandia con il benessere della Comunità sono tali da limitare il potenziale attribuibile agli altri pescatori.

Dopo l'adesione della Danimarca, il FEAOG ha concesso sussidi per un importo totale di 15 692 710 Dkr (2 144 288 UCE) destinati a progetti di pesca nella Groenlandia; di questo importo, 4 212 662 Dkr (567 629 UCE) sono stati utilizzati per la costruzione di 26 navi.

In forza della decisione 78/640/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, sulla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza nelle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda, la Comunità ha concesso sussidi per un valore di 10 milioni di UCE intesi a garantire l'applicazione di efficaci misure di sorveglianza della pesca al largo della costa groenlandese.

La Commissione desidera rilevare che, a prescindere dall'aiuto specifico alla pesca e degli aiuti concessi in virtù di altre politiche derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea, la Groenlandia fruisce dalla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e che il 74% dei prodotti della pesca originari di questo paese vengono venduti sul mercato comunitario. Nel 1979, la Groenlandia ha venduto nella Comunità prodotti della pesca per un valore approssimativo di 16 750 000 UCE.

bovine sono stati offerti a prezzo ridotto all'industria della trasformazione ma, nel Regno Unito, il quantitativo messo a disposizione non è stato interamente utilizzato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 627/81

dell'on. Pearce
alla Commissione delle Comunità europee
(13 luglio 1981)

Oggetto: Carne di manzo

Quali azioni intende promuovere la Commissione per far fronte alla scarsa produzione di carne di manzo nel Regno Unito e quando tali azioni cominceranno a rivelarsi efficaci?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(1° ottobre 1981)

La Commissione non concorda sul fatto che vi sia scarsità di carni bovine destinate alla trasformazione: essa ritiene piuttosto che la situazione dell'offerta e quella dei prezzi debbano essere considerate congiuntamente.

Il 9 aprile 1981 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha pubblicato un bilancio estimativo relativo alle carni bovine destinate all'industria della trasformazione nel 1981 ⁽¹⁾. La Commissione sta seguendo le linee direttrici enunciate in tale bilancio e rammenta all'onorevole parlamentare che a tal fine, con regolamento (CEE) n. 1647/81 ⁽²⁾, ha ridotto dal 45 al 25% del prelievo normale il prelievo all'importazione applicabile alle carni in causa. Nel terzo trimestre del 1981 potranno essere importate 22 250 t, di cui 8 750 destinate all'industria della trasformazione. Tali carni potranno essere importate a decorrere dal mese di luglio 1981.

La Commissione desidera inoltre far presente all'onorevole parlamentare che determinati quantitativi di carni

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 633/81

dell'on. Pearce
al Consiglio delle Comunità europee
(13 luglio 1981)

Oggetto: Programma di assistenza ai paesi in fase di sviluppo del Terzo mondo

È d'accordo il Consiglio sul fatto che la gestione del suo programma di assistenza ai paesi in fase di sviluppo del Terzo mondo, in termini di aiuti o di accordi commerciali, dovrebbe risultare altrettanto vantaggiosa, dal punto di vista commerciale e politico, per il Regno Unito quanto lo è per la Francia; ritiene che, nel ratificare le proposte della Commissione e nel vigilare affinché tali misure vengano attuate dalla Commissione, sia questo il caso e, altrimenti, quali iniziative ritiene di dover prendere, unitamente ai governi degli Stati membri interessati onde porre rimedio a tale situazione?

Risposta
(30 settembre 1981)

1. Il programma di aiuto comunitario ai paesi in fase di sviluppo si propone di dare, sotto forme ed in settori diversi, un reale contributo allo sviluppo economico e sociale dei paesi interessati, tenendo conto delle necessità che essi esprimono, segnatamente nel contesto dei loro piani di sviluppo o delle situazioni d'urgenza che possono necessitare l'assistenza immediata da parte della Comunità. Il Consiglio, quando deve pronunciarsi, ha cura che le misure d'aiuto soddisfino nel miglior modo possibile tale obiettivo.

2. Per quanto riguarda gli effetti di tali misure sugli Stati membri, la gestione dell'aiuto, che dipende essenzialmente dalla Commissione, viene effettuata conformemente al trattato ed alle altre disposizioni applicabili — quali, ad esempio, gli articoli 125 e 126 della seconda convenzione ACP-CEE — e segnatamente al principio della parità di trattamento di tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1981, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 20. 6. 1981, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 635/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981 giustifica l'aumento del 470 % alla voce di bilancio 260 relativa ai controlli generali, alle consultazioni e agli studi e, in caso affermativo, quali sono le circostanze che giustificano tale aumento? E chi si serve, o si servirà, delle nuove sale di riunione previste da tale voce e per quale scopo, e verranno rilasciate quietanze di locazione per l'uso delle sale da parte di organizzazioni esterne?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 636/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento del 32 % alla voce di bilancio 2.2.2.2., relativa all'affitto di attrezzature e di impianti tecnici e, in caso affermativo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 637/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento del 95 % alla voce di bilancio 2.2.1.1., relativa al rinnovo del mobilio e, in caso affermativo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 638/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento del 94 % alla voce di bilancio 2.2.0.2., relativa all'affitto di attrezzature per ufficio e, in caso positivo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 639/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento del 38 % alla voce di bilancio 1.2.4.1, relative all'indennità temporanea giornaliera per il personale e, in caso positivo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 640/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981 giustifica l'aumento del 33 % alla voce di bilancio 203 relativa alla pulizie e alla manutenzione del Comitato economico e sociale e, in caso affermativo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 641/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981 giustifica l'aumento del 29 % alla voce di bilancio 1.4.1.1., relativa alle spese di viaggio dei membri del Comitato economico e sociale per congedo annuale e, in caso positivo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/81**dell'on. Pearce****al Consiglio delle Comunità europee***(13 luglio 1981)**Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento del 500 % alla voce di bilancio 2.3.5.3., relativa al trasloco di servizi per conferenze e, in caso affermativo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 643/81

dell'on. Pearce

al Consiglio delle Comunità europee

(13 luglio 1981)

Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti di bilancio

La spesa sostenuta nei primi mesi del 1981, giustifica l'aumento dell'88% alla voce di bilancio 1.2.1.1., relativa alle spese di viaggio per il personale (inclusi i membri della famiglia) e, in caso affermativo, quali sono i motivi che giustificano tale aumento?

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 635/81, n. 636/81, n. 637/81, n. 638/81, n. 639/81, n. 640/81, n. 641/81, n. 642/81 e n. 643/81

(30 settembre 1981)

L'aumento degli stanziamenti della voce 2.2.2.2. del bilancio 1981, «Noleggio di materiale ed impianti tecnici», riguarda gli impianti previsti nei commenti del bilancio, segnatamente il noleggio di un centralino telefonico e di un impianto di fotocomposizione adeguato alle attuali necessità, per i quali i pagamenti verranno effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

Quanto all'aumento degli stanziamenti della voce di bilancio 2.2.1.1., le spese riguardano il rinnovo, anch'esso scaglionato nel corso dell'esercizio finanziario, del mobilio utilizzato da oltre 15 anni.

Per quanto concerne l'aumento degli stanziamenti della voce di bilancio 2.2.0.2., le spese riguardano il noleggio di macchine da scrivere a cassette compatibili con l'impianto di fotocomposizione, ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione dei metodi di lavoro di taluni settori del segretariato.

Più della metà degli stanziamenti dell'articolo 203 del bilancio, «Pulizia e manutenzione», sono stati spesi alla data del 1° luglio 1981. Gli aumenti sono conseguenza dell'aumento del costo delle imprese di puliture, ma soprattutto dell'aumento della superficie dei locali, reso necessario dall'allargamento della Comunità.

Lo stanziamento iscritto nella voce di bilancio 1.2.4.1. deriva dall'obbligo statutario di coprire il pagamento dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto. Detto pagamento era già stato effettuato, per la quasi totalità dell'importo, al 1° luglio 1981.

A seguito dell'adesione della Grecia il Consiglio ha affittato per il suo segretariato generale ulteriori superfici per uffici. Lo stanziamento iscritto nella voce 2.3.1.3. è destinato a coprire le spese di trasloco in questi nuovi uffici.

Gli stanziamenti della voce 1.2.1.1., «Spese di viaggio dell'esercizio 1981», sono stati impegnati, al 1° luglio 1981, per il 52,65%. L'aumento dello stanziamento 1981 è dovuto all'entrata in funzione di un numero elevato di cittadini greci e tiene conto dell'entrata in servizio di altri agenti, per i quali le procedure di assunzione hanno potuto essere espletate solo all'inizio del 1981.

Per quanto concerne l'interrogazione scritta n. 635/81, il Consiglio informa l'onorevole parlamentare che in nessuna voce delle cinque sezioni del bilancio 1981 figura un aumento del 470% degli stanziamenti.

Infine, quanto all'interrogazione scritta n. 641/81, supponendo che l'onorevole parlamentare faccia riferimento alla voce di bilancio 1.1.4.1., tutti gli stanziamenti sono stati impegnati al 1° luglio 1981, per conformarsi all'obbligo statutario di coprire il rimborso delle spese di viaggio dei funzionari e dei loro familiari dalla sede di servizio al luogo d'origine (articolo 8 dell'allegato VII dello statuto). L'aumento del 29% degli stanziamenti è dovuto, da un lato, all'aumento del numero dei familiari dei funzionari e, dall'altro, all'aumento del costo dei viaggi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 644/81

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1981)

Oggetto: Circolazione delle merci all'interno della Comunità

1. Può la Commissione far sapere come giudica la constatazione fatta dall'«Industrie- und Handelstag» (DIHT) tedesco (congresso delle camere di commercio e industria) secondo cui la Francia e l'Italia ostacolano in crescente misura le importazioni provenienti dalla Repubblica federale di Germania esigendo fra l'altro la presentazione di certificati d'origine, sebbene questi non debbano più essere richiesti nell'ambito del regime di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità?

2. Quali misure intende adottare la Commissione contro simili infrazioni da parte di due Stati membri della CEE?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 settembre 1981)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda la raccolta di dati sull'origine dei prodotti oggetto di

scambi intracomunitari, gli Stati membri non possono, in generale, esigere un certificato d'origine. Resta inteso che, in ordine all'importazione dei prodotti di categorie soggette a misure di sorveglianza intracomunitaria o a misure di protezione, essi possono chiedere prove complementari; ciò vale, però, soltanto nei casi in cui vi siano dubbi gravi e fondati circa l'origine autentica del prodotto interessato (vedi articolo 4 della decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

La Commissione ha inviato agli Stati membri due lettere nelle quali espone il suo punto di vista in merito alla compatibilità, con il diritto comunitario, delle licenze e dei certificati di origine richiesti negli scambi intracomunitari e spiega il significato ed il raggio d'azione della sua decisione del 20 dicembre 1979.

L'ultima lettera chiarisce i limiti entro i quali sono considerati compatibili con gli articoli 30 e successivi del trattato CEE le licenze ed i certificati di origine richiesti negli scambi intracomunitari e cita i vari ricorsi in materia presentati alla Commissione, tuttora in corso di istruzione.

Inoltre, la stessa lettera invita gli Stati membri a rendere noti eventuali sistemi di sorveglianza e di certificati di origine tuttora esistenti nelle rispettive normative nazionali e non coperti dalle decisioni della Commissione e, se del caso, a prendere le misure necessarie per eliminarli.

Quanto ai due Stati membri citati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, va rilevato che, per quanto riguarda la Francia, con un avviso agli importatori in data 20 maggio 1981 (GU della Repubblica francese, pag. 4897), le autorità francesi hanno ridotto il numero di prodotti di cui all'elenco allegato al parere 6 settembre 1977 (GU della Repubblica francese, pag. 4467), per i quali è d'obbligo la presentazione di un certificato al momento dell'importazione.

Il parere in questione è tale da regolarizzare vari casi citati dal «Deutscher Industrie und Handelstag». Un numero notevole di prodotti, però, è tuttora soggetto alla presentazione di un certificato d'origine. La Commissione farà quanto necessario al fine di una corretta applicazione del diritto comunitario in materia.

Per quanto riguarda l'Italia, va sottolineato che, con la circolare del 20 agosto 1980, le autorità italiane hanno

attuato le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario, in particolare alla suddetta decisione della Commissione.

Ora, dalle informazioni inviate dal DIHT, nonché da altri ricorrenti, emerge che le autorità doganali italiane continuano ad esigere certificati di origine negli scambi intracomunitari.

La Commissione assicura all'onorevole parlamentare che essa prenderà tutte le misure necessarie affinché le autorità dei vari Stati membri procedano ad una corretta ed efficace applicazione del diritto comunitario in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 650/81

dell'on. Vandemeulebroucke

al Consiglio delle Comunità europee

(15 luglio 1981)

Oggetto: Nuovi edifici per il Consiglio dei ministri

Il Consiglio, nella sua risposta del 25 giugno 1980 all'interrogazione scritta n. 1638/79 dell'on. Coppieters ⁽¹⁾, informa di avere avviato una procedura di consultazione del personale del segretariato generale.

1. Su quali punti esatti è stato consultato il personale?
2. Qual è stato l'esito della consultazione?
3. Quale è la situazione attuale per quanto concerne i progetti di nuovi edifici del Consiglio?

⁽¹⁾ GU n. C 183 del 21. 7. 1980, pag. 9.

Risposta

(30 settembre 1981)

Prima di comunicare al governo belga la propria posizione motivata sui risultati della terza fase della procedura da esso organizzata per la selezione di candidati promotori - progettisti - costruttori in vista della realizzazione di un nuovo edificio eventualmente destinato ad ospitare i servizi del Consiglio, quest'ultimo ha sentito il

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ L'esigenza di prove complementari relative all'origine non può costituire una condizione per l'importazione e, pertanto, può intervenire soltanto a posteriori. Inoltre, tali disposizioni non permettono agli Stati membri di esigere la presentazione sistematica di un certificato d'origine.

parere del comitato del personale del suo segretario. Tale parere, suddiviso in due parti, riguardava:

- i problemi di carattere generale, i fabbisogni previsti e i livelli qualitativi;
- i progetti presentati dai candidati, il loro costo e le modalità di finanziamento.

Successivamente il governo belga ha svolto una consultazione complementare dei candidati ed ha contemporaneamente invitato il Consiglio a pronunciarsi sui dati sottoposti ai candidati ai fini di tale consultazione. Da parte sua, il Consiglio ha chiesto il parere del comitato del personale del segretario al riguardo.

Le risposte inviate dai candidati al governo belga in seguito alla suddetta consultazione complementare sono state recentemente trasmesse, per parere, al Consiglio, che procederà al loro esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 651/81

dell'on. Vandemeulebroucke

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1981)

Oggetto: Informazioni sulle avarie e sugli incidenti negli impianti nucleari

Nella risposta data dal sig. Narjes a nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. 1986/80 ⁽¹⁾, si afferma che la Commissione sta «esaminando la possibilità di istituire sul piano comunitario uno scambio di informazioni sulle avarie e sugli incidenti che possono sopravvenire in alcuni impianti nucleari».

Quali sono stati i risultati di tale esame collegiale delle possibili azioni atte a consentire una migliore informazione del pubblico? Quando e in qual modo la Commissione informerà il Parlamento su quanto essa intende fare?

Nella summenzionata risposta la Commissione accenna a tre fasi, «di sviluppo», «sperimentale» e «operativa», per la progettata banca di dati sulla sicurezza nucleare, nonché al fatto che è allo studio l'accesso alla banca quando essa «avrà raggiunto lo stadio operativo». Può la Commissione indicare un calendario probabile per le tre fasi e per il completamento degli studi relativi all'accesso a tale banca di dati? Quali argomenti a suo parere militano a sfavore di un pieno accesso del pubblico nella fase operativa.

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 18. 5. 1981, pag. 11.

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(1° ottobre 1981)

1. La Commissione continua ad esaminare la possibilità di istituire sul piano comunitario uno scambio di informazioni sulle avarie e sugli incidenti che possono sopravvenire in alcuni impianti nucleari.

Se tale esame consentirà di preparare una proposta, la Commissione avrà cura di informarne il Parlamento europeo.

2. Per quanto riguarda la banca di dati cui si fa riferimento nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 275/81 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, è opportuno notare che i primi lavori di affidabilità sono appena iniziati. Non è possibile quindi precisare quando si passerà alla fase operativa. Al momento opportuno, la Commissione non mancherà di informarne il Parlamento europeo sull'accessibilità alla banca da parte di un pubblico più vasto.

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 6. 8. 1981, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 680/81

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1981)

Oggetto: 1981 – anno del minorato

Nel 1981, anno del minorato, intende la Commissione prendere misure volte a far applicare in tutta la Comunità la risoluzione del Consiglio d'Europa sulle norme di minima relative all'accessibilità delle abitazioni (AP) 77 (8) nonché le proposte da essa avanzate nel documento COM(75) 432 def. sull'eliminazione degli ostacoli architettonici?

1. Intende essa altresì provvedere all'ideazione di una vettura concepita appositamente per i minorati di tutta la Comunità al fine di offrire la massima mobilità al maggior numero possibile di handicappati?

Risposta data dal sig. Richard in nome della Commissione

(28 settembre 1981)

1. Col documento COM(75) 432, la Commissione ha trasmesso al Consiglio dei ministri le conclusioni di un

gruppo di esperti in merito all'eliminazione degli ostacoli architettonici che impediscono la mobilità dei minorati. Gli obiettivi di accessibilità proposti nelle conclusioni summenzionate sono stati successivamente inclusi dal Consiglio d'Europa nella «Risoluzione sull'adattabilità degli alloggi e del loro ambiente circostante ai minorati», adottata dal comitato dei ministri nel novembre 1977. Dal 1976, la Commissione ha contribuito finanziariamente alla realizzazione di alcuni progetti pilota, intesi ad attuare tali obiettivi in sede di costruzione e di ristrutturazione degli alloggi. Si sta procedendo ora ad una valutazione dei progetti sin qui realizzati. Non appena la stessa sarà terminata, la Commissione proporrà i mezzi d'azione da utilizzare in futuro.

2. In qualsiasi Stato membro è possibile procurarsi vetture adeguate alle necessità delle persone colpite da invalidità. La Commissione non prevede di prendere iniziative in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 683/81

dell'on. Boserup
al Consiglio delle Comunità europee
(15 luglio 1981)

Oggetto: Spese per la seduta dei ministri dell'istruzione

Può il Consiglio smentire la notizia secondo cui le spese relative all'organizzazione pratica della seduta dei ministri dell'istruzione degli Stati membri della CEE, che ha avuto luogo il 22 giugno a Lussemburgo, sono state sostenute tramite il bilancio delle Comunità?

In caso di risposta negativa da quale linea di bilancio sono stati presi i fondi?

Risposta

(30 settembre 1981)

La sessione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare fa parte del programma delle sessioni del Consiglio per l'esercizio 1981.

Pertanto, le spese di questa sessione sono state prelevate sulle varie voci del bilancio ai Titoli I e II delle previsioni del bilancio del Consiglio per l'esercizio 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 686/81

dell'on. Woltjer
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1981)

Oggetto: Aiuti ai pescatori britannici

1. Può la Commissione indicare i criteri in base ai quali è stato ripartito fra i pescatori britannici l'aiuto accordato nell'aprile u.s. dal Ministero britannico per l'agricoltura e la pesca, pari a 25 milioni di sterline?

2. In quale misura si adegua tale aiuto alle norme della CEE in materia di distorsione di concorrenza?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione

(30 settembre 1981)

1. Il progetto britannico di concessione di un aiuto pari a 25 milioni di sterline al settore della pesca doveva essere attuato, secondo i termini della notifica fatta alla Commissione nel maggio 1981, sotto forma di un premio diretto ai proprietari di pescherecci, proporzionale alla lunghezza dei battelli stessi.

2. La Commissione, dopo un primo esame, ritenendo che il progetto di aiuto poteva risultare incompatibile con il mercato comune, ha avviato in merito la procedura di esame formale prevista dalle norme di concorrenza del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 701/81

dell'on. d'Ormesson
alla Commissione delle Comunità europee
(22 luglio 1981)

Oggetto: Lotta contro le frodi nel settore vinicolo

La lotta contro le frodi nel settore vinicolo è di importanza capitale sia per i produttori che per i consumatori.

La Commissione può indicare:

1. di quali effettivi dispongono i suoi servizi per scoprire e combattere le frodi in tale settore;

2. di quali effettivi dispongono i principali Stati membri produttori (Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Grecia) per questi stessi compiti;
3. quali sono i mezzi finanziari comunitari e nazionali dedicati alla lotta contro le frodi nel settore viticolo e quale parte tale mezzi rappresentano sia a livello del bilancio comunitario che di quello degli Stati membri summenzionati;
4. quali misure regolamentari essa intende adottare per stabilire una distinzione tra i vini bianchi, i vini rossi e i vini rosati?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

1. A livello degli organi comunitari non vi sono funzionari a cui sia affidato il compito specifico di scoprire e combattere le frodi nel settore viticolo. A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽¹⁾ – regolamento di base per il settore del vino – spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo. Pur riconoscendo che non è opportuno mettere in questione tale competenza degli Stati membri, una migliore organizzazione dei servizi di repressione delle frodi negli Stati membri sarebbe auspicabile, ai fini soprattutto di un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie e di una collaborazione diretta tra i servizi dei vari Stati membri. In tale contesto, la Commissione sta esaminando se la repressione delle frodi nel settore viticolo non possa essere resa più efficace da determinate sue iniziative, segnatamente azioni dirette presso i servizi suindicati.

Per quanto riguarda in particolare la sorveglianza delle spese del FEAOG, due servizi della Commissione sono incaricati dei controlli e della lotta contro le irregolarità ai danni del FEAOG, sezione garanzia.

La direzione generale dell'agricoltura dispone, nell'ambito della divisione «Verifica dei conti, irregolarità e frodi», di sei funzionari che hanno il compito specifico di prevenire e perseguire le irregolarità commesse a detrimento del FEAOG, sezione garanzia. Un numero così ristretto di funzionari non consente una specializzazione per il settore del vino, in quanto le loro mansioni si estendono a tutti i settori dell'organizzazione dei mercati.

La direzione generale del controllo finanziario comprende una divisione «Controllo del FEAOG» (sezioni garanzia e orientamento), di cui un solo funzionario è specificamente incaricato di esaminare i problemi del settore viticolo.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri, si possono fornire le risposte seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

a) *Francia*

Il compito di individuare e reprimere le frodi nel settore viticolo è affidato a due servizi ministeriali:

- presso la direzione generale delle imposte del ministero dell'economia e delle finanze, 2 264 funzionari si occupano esclusivamente o parzialmente dell'individuazione delle frodi nel settore vitivinicolo;
- presso il ministero dell'agricoltura, 48 funzionari del servizio della repressione delle frodi e del controllo della qualità provvedono al controllo dei vini nel territorio nazionale.

b) *Repubblica federale di Germania*

La sorveglianza della commercializzazione del vino si effettua nell'ambito della sorveglianza di tutti i prodotti alimentari, dei prodotti del tabacco, dei prodotti di uso personale e dei prodotti cosmetici. Essa è di competenza delle amministrazioni regionali (Landesregierungen). I funzionari e impiegati incaricati direttamente ed esclusivamente in tali amministrazioni della repressione delle frodi nel settore del vino sono 137. Non è stato possibile precisare il numero di funzionari che dedicano solo parte della loro attività professionale ai problemi concernenti questo settore.

c) *Italia*

La repressione delle frodi nel settore del vino è di competenza di tre diverse amministrazioni:

- il servizio di repressione delle frodi del ministero dell'agricoltura è costituito da 235 funzionari;
- un servizio specializzato – nucleo antisofisticazioni (NAS) – del ministero della sanità collabora con le forze armate dei carabinieri; detto servizio comprende 203 funzionari;
- i gruppi specializzati della Guardia di finanza del ministero delle finanze incaricati della repressione e della prevenzione delle frodi in tutti i settori dei prodotti alimentari, compreso il settore viticolo, contano 55 persone.

I servizi suddetti non si occupano soltanto del settore del vino, ma sorvegliano tutti i diversi settori dei prodotti alimentari in tutto il territorio nazionale.

d) *Lussemburgo*

Il compito di scoprire e combattere le frodi nel settore viticolo è affidato nel Lussemburgo all'istituto vitivinicolo dello Stato. Due funzionari svolgono tale attività a tempo pieno e tre a tempo parziale.

In un quadro più generale, anche la dogana, la gendarmeria e la polizia collaborano alla repressione delle frodi in questo settore.

e) *Grecia*

La repressione delle frodi nel settore viticolo è di competenza degli organismi seguenti:

- ministero dell'agricoltura e ministero delle finanze,

- i servizi regionali del ministero dell'agricoltura,
- i laboratori regionali per il controllo della qualità del ministero dell'agricoltura.

I funzionari ed impiegati che svolgono tale attività sono 80, ma vengono affiancati da altre 30 persone durante il periodo della vinificazione.

3. La Commissione dispone di 110 000 ECU per la formazione di controllori negli Stati membri. Tale somma viene impiegata per:

- organizzare seminari a livello comunitario,
- consentire ai funzionari nazionali di partecipare ai seminari organizzati da un altro Stato membro,
- finanziare tirocini presso l'amministrazione di un altro Stato membro.

La Commissione sta mettendo a punto nuove iniziative per rendere più efficace la repressione delle frodi nel settore del vino, in particolare mediante azioni dirette presso i servizi di altri Stati membri effettuate da agenti appositamente addestrati. Quando i progetti della Commissione potranno essere realizzati, le somme suindicate risulteranno probabilmente insufficienti.

Poiché la maggior parte degli organismi incaricati di reprimere le frodi negli Stati membri hanno competenze che oltrepassano il solo settore vinicolo, si conoscono solo in parte i dati relativi alle loro spese in questo settore. Questi dati parziali non comportano comunque una distinzione tra le retribuzioni dei funzionari e le altre spese, ad esempio per trasferte o comunicazioni, sicché non sono comparabili. La loro pubblicazione non sembra quindi opportuna.

4. La Commissione sta esaminando in qual modo si possa procedere alla definizione dei vini bianchi, dei vini rossi e dei vini rosati. Finora non si sono potuti ottenere risultati soddisfacenti soprattutto a causa delle difficoltà di una distinzione tra vini rossi e vini rosati dovute alla mancanza di un consenso comunitario sui metodi di elaborazione dei vini rosati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 704/81
dell'on. d'Ormesson
alla Commissione delle Comunità europee
(22 luglio 1981)

Oggetto: Armamento dei paesi dell'Est e dell'URSS

Può la Commissione indicare il numero dei missili SS 20 attualmente dispiegati nell'Est Europa oltreché il numero dei sommergibili d'attacco e lanciamissili di cui dispone l'URSS?

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
(1° ottobre 1981)

La Commissione, che è tenuta a limitarsi a svolgere i compiti affidatili dai trattati, non dispone di informazioni del tipo di quelle richieste dall'onorevole parlamentare, e non è quindi in grado di rispondere alla sua interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 710/81
dell'on. Newton Dunn
alla Commissione delle Comunità europee
(22 luglio 1981)

Oggetto: Concorrenza leale nella organizzazione di conferenze

La Commissione ritiene che vi sia concorrenza leale a livello di tutti gli Stati membri all'atto di concorrere per conferenze e convenzioni internazionali quando, ad esempio, viene reso noto che nei Paesi Bassi esiste un contributo del governo di 80 fiorini per delegato a favore degli organizzatori qualora una conferenza superi i cento delegati?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(1° ottobre 1981)

Nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione una proposta di aiuti per l'organizzazione di conferenze. Le eventuali informazioni specifiche che l'onorevole parlamentare volesse presentare alla Commissione saranno esaminate secondo la prassi normale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 713/81
degli on. Cottrell e Forth
alla Commissione delle Comunità europee
(22 luglio 1981)

Oggetto: Non-osservanza del governo italiano di 14 pronunce della Corte di giustizia europea

Il governo italiano, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, si troverebbe attualmente in violazione di

14 pronunce della Corte di giustizia europea. Quali misure sta attuando la Commissione per garantire l'osservanza di tali pronunce? Può la Commissione far sapere quali sarebbero le difficoltà particolari che essa avrebbe incontrato nell'assicurare l'applicazione della normativa comunitaria in Italia? Può la Commissione comunicare a che punto si trovino i contatti con il governo italiano per assicurare tale osservanza? Può altresì comunicare quale sia stata, se vi è stata, la reazione del governo italiano a tali contatti?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

Diverse delle sentenze a cui l'Italia non ha dato esecuzione sono di data recente. Inoltre, la maggior parte di esse riguarda la mancata applicazione di direttive nei termini previsti, in ragione di una procedura legislativa che in questo paese è particolarmente lunga.

La Commissione è intervenuta a più riprese e ai più alti livelli per esprimere la propria preoccupazione alle autorità italiane e chiedere loro di trovare una soluzione a questo problema.

Secondo le informazioni di cui dispone, il governo italiano attualmente sta cercando di far approvare una legge che gli permetterebbe di trasporre 97 direttive con decreto, il che consentirebbe di applicare rapidamente la maggior parte delle pronunce non osservate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 726/81

dell'on. Pedini

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1981)

Oggetto: Proposta di aggiornamento degli attuali indirizzi universitari

È stato avviato dalla Commissione uno studio sulle possibili trasformazioni degli attuali indirizzi universitari a seguito delle nuove occasioni di studio e di lavoro offerte dalle innovazioni industriali sempre più rapide nonché dalla trasformazione della qualità della vita e del tipo di società del nostro continente?

Si intende sottoporre proposte concrete in materia al prossimo Consiglio dei ministri della pubblica istruzione?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

La Commissione non ha avviato uno studio specifico sulla questione. Alcuni dei problemi menzionati dall'onorevole parlamentare saranno tuttavia trattati nella comunicazione relativa alle implicazioni delle nuove tecnologie sul piano sociale e occupazionale che la Commissione si propone di trasmettere verso la fine di quest'anno al comitato permanente per l'occupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 735/81

dell'on. Verroken

alla Commissione delle Comunità europee

(27 luglio 1981)

Oggetto: Campo di applicazione della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972

La direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (72/161/CEE) ⁽¹⁾, stabilisce quanto segue all'articolo 5, paragrafo 1 (Titolo II):

«Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna, gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adattamento professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli».

Può la Commissione informarmi in che modo possono usufruire di questa direttiva gli imprenditori, i salariati e i coadiuvanti familiari agricoli delle aziende che effettuano per conto terzi irrorazioni di insetticidi o altro, la trebbiatura, ecc., come pure i lavoratori temporanei impiegati nei lavori agricoli e nell'orticoltura dal Verbond van Verenigen voor Onderlinge Bedrijfshulp (Confederazione olandese delle associazioni per la mutua assistenza delle aziende)?

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

Le misure di cui al titolo II della direttiva 72/161/CEE si applicano alle persone che lavorano in agricoltura.

La formazione e il perfezionamento professionali degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari che effettuano lavori agricoli per conto terzi, nonché dei lavoratori temporanei impiegati dalle associazioni di mutua assistenza rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva soltanto nella misura in cui le persone in causa posseggono la qualifica di persona occupata in agricoltura come imprenditore, salariato o coadiuvante familiare agricolo.

Per coloro, invece, che non sono considerati tali la formazione e il perfezionamento professionali possono beneficiare dall'aiuto concesso dal Fondo sociale europeo ad iniziative di questo genere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 737/81

dell'on. Christopher Jackson

alla Commissione delle Comunità europee

(27 luglio 1981)

Oggetto: Scambi di alunni

Il programma di azione comunitario in materia di istruzione, approvato nel 1979 dal Consiglio dei ministri competenti contempla gli scambi di insegnanti. Intende la Commissione prendere in considerazione l'introduzione su base comunitaria - nell'ambito dello stesso programma - di scambi di alunni ed in particolare di alunni delle scuole secondarie?

Non conviene la Commissione che gli scambi di alunni potrebbero costituire un complemento utile e concreto del programma comunitario in materia di istruzione atto in particolare ad aumentare il prestigio dell'Europa?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

L'importanza che la Commissione attribuisce allo scambio di alunni di scuole secondarie è dimostrata tanto dal rapporto del colloquio sullo scambio di alunni organizzato dalla Commissione a Venezia nell'ottobre del

1977 ⁽¹⁾, quanto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio in merito all'insegnamento delle lingue nella Comunità ⁽²⁾.

Detta comunicazione conteneva proposte specifiche relative alla mobilità ed allo scambio di alunni, comprendente visite e scambi, corsi di vacanze e progetti pilota organizzati per superare le particolari difficoltà presentate da talune categorie di scambio di alunni.

Il comitato per l'istruzione espresse l'opinione che lo scambio di alunni avrebbe dovuto essere discusso in un contesto più ampio di quello delle necessità linguistiche e per questo motivo tale particolare raccomandazione non è stata inclusa nell'esauriente relazione sottoposta al Consiglio ed ai ministri dell'istruzione il 27 giugno 1980.

Successivamente, il comitato per l'istruzione ha dato la precedenza a taluni problemi urgenti connessi ai sistemi d'istruzione, come quello della disoccupazione giovanile e quello del declino demografico.

Nel frattempo la Commissione, da parte sua, ha continuato il proprio lavoro in questo settore preparando una prima guida europea destinata alla gioventù ed agli scambi per motivi di studio, nonché una serie di studi di casi particolari che illustravano come diversi tipi di scambi fossero stati di fatto organizzati con successo. Secondo i programmi predisposti, entrambe queste pubblicazioni dovrebbero essere disponibili nel 1982.

Inoltre, la Commissione sta attualmente preparando la propria risposta alle raccomandazioni riguardanti lo scambio di alunni contenute nella risoluzione sulle attività giovanili adottata dal Parlamento europeo nel marzo 1981. La Commissione intende presentare le sue conclusioni al Parlamento agli inizi del 1982.

⁽¹⁾ Serie di studi sull'istruzione della Commissione, 1978, n. 5.

⁽²⁾ COM(78) 222 def. del 14. 6. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 751/81

dell'on. Bonde

alla Commissione delle Comunità europee

(27 luglio 1981)

Oggetto: Norme del trattato di Roma relative alla votazione

Può la Commissione fornire informazioni sul numero di deliberazioni, per ciascun anno dal 1973 in poi, che sono state adottate applicando le norme del trattato di Roma relative alla votazione, fatta eccezione dei casi in cui si richiede l'unanimità?

Può la Commissione dare informazioni sul numero di deliberazioni, per ciascun anno dal 1973 in poi, che sono state bloccate da veto, e precisare la ripartizione dei veti tra gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

L'interrogazione concerne il modo in cui il Consiglio adotta le sue decisioni. Non spetta quindi alla Commissione rispondervi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 754/81

dell'on. Bonde

al Consiglio delle Comunità europee

(27 luglio 1981)

Oggetto: Mancanza di versione danese delle decisioni al momento della loro adozione

Vuole il Consiglio precisare, per ciascun anno dal 1973 ad ora, il numero di decisioni prese senza che fossa disponibile una loro versione danese al momento dell'adozione?

Risposta

(30 settembre 1981)

Nessuna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 762/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1981)

Oggetto: Definizione delle zone di sviluppo in Belgio

In seguito alla richiesta di informazioni supplementari che la Commissione ha rivolto al governo belga in data 8 dicembre 1980, il ministro degli affari esteri non ha ancora dato una risposta soddisfacente pur disponendo, sin dal 26 gennaio 1981, di dati particolareggiati fornitigli dall'esecutivo vallone.

Si propone la Commissione di chiedere ufficialmente spiegazioni al governo belga sul periodo di tempo anormalmente lungo che esso impone in tal modo alle soluzioni di questo problema, rifiutandosi di trasmettere gli elementi di informazione in suo possesso?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

Dopo aver concesso un'ulteriore proroga per la comunicazione delle informazioni complementari indicate dall'onorevole parlamentare, i servizi della Commissione hanno ricordato alle autorità belghe il loro obbligo in merito. Ultimamente questo problema è stato riesaminato nel corso di un colloquio fra il ministro belga competente e il membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza, nel mese di luglio 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 763/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1981)

Oggetto: Dono di 50 tonnellate di latte allo Zaire

Richiamandomi alla mia interrogazione n. 2260/80, del 6 marzo 1981, e alla risposta a questa data dal commissario Cheysson ⁽¹⁾ vorrei sapere dalla Commissione

1. se essa ha veramente avviato un'inchiesta per verificare l'esattezza dei fatti menzionati
2. e, qualora tali fatti siano esatti, quale decisione essa si propone di prendere.

⁽¹⁾ GU n. C 168, dell'8. 7. 1981, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(29 settembre 1981)

1. La Commissione non vede alcun interesse ad indagare oltre sul tenore delle dichiarazioni attribuite al rappresentante del CADZ dal giornale Elima.

2. L'aiuto è stato distribuito unicamente secondo i principi umanitari che ispirano l'azione della Comunità. La Commissione ha infatti potuto accertarsene con piena soddisfazione.

D'altra parte, la perdita subita al momento della consegna del latte in polvere a Matadi ha potuto essere interamente coperta dalle assicurazioni, e con il suo indennizzo verranno forniti prodotti in misura pari al quantitativo risultato mancante.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 764/81

dell'on. De Keersmaecker

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1981)

Oggetto: Previsioni per il 1985 in materia di produzione agricola e consumo

1. È vero che, per incarico della Commissione, un gruppo di esperti è costantemente impegnato nell'elaborazione di previsioni a medio termine sull'andamento della produzione delle principali derrate agricole, sull'importazione ed esportazione delle stesse e sul fabbisogno di generi alimentari della popolazione comunitaria? Qual è lo scopo di tali studi e in qual misura le loro risultanze — ammesso che simili previsioni siano state elaborate anteriormente al 1980 — sono state confermate dai fatti?

2. Questi studi sono stati o sono resi tempestivamente di pubblico dominio per giovare agli interessati o per orientare le produzioni agricole e in qual misura la Commissione stessa ne ha tenuto conto in passato?

3. Ha disposto la Commissione indagini volte a stabilire quali conseguenze potranno avere sull'agricoltura europea e sul tenore di vita degli agricoltori le sue proposte per la riduzione delle risorse finanziarie del FEAOG e per l'impostazione della politica agraria comune in funzione dei prezzi sul mercato mondiale? Qual è, eventualmente, il futuro che si prospetta al riguardo?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

Mentre la previsione a breve termine rientra fra i compiti normali della gestione dei mercati ad opera dei servizi della Commissione, non vi sono esperti impegnati a tempo pieno, su incarico di tali servizi, nell'elaborazione di previsioni a media scadenza nel settore agricolo. Cionondimeno la Commissione non manca di materiale in-

formativo, che ricava da altre fonti; in particolare, sono stati conclusi con esperti di livello accademico numerosi contratti per l'esecuzione di studi. I risultati di questi ultimi sono stati pubblicati nella serie «Informazioni sull'agricoltura», il cui n. 77 può essere particolarmente interessante per l'onorevole parlamentare.

Le riflessioni della Commissione sulle prospettive a medio termine, basate su ricerche all'epoca non ancora pubblicate, sono state esposte nella Relazione 1979 sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità (pag. 143-161). In un capitolo della Relazione 1980 (pag. 107-120) sono inoltre descritte le principali ripercussioni dell'ampliamento della Comunità sull'agricoltura europea.

Infine, l'attività della Commissione in materia di previsione economica è stata illustrata in modo abbastanza ampio nella risposta all'interrogazione scritta n. 517/80 dell'on. Curry ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 4. 8. 1980, pag. 81.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 769/81

dell'on. Simpson

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1981)

Oggetto: Aiuti a favore della mobilità delle scolaresche

Gli scolari della Comunità traggono grande vantaggio dalle visite di studio organizzate dalle loro scuole in altri Stati membri dove possono incontrare altri ragazzi e perfezionare la loro capacità di esprimersi nelle lingue straniere e la loro conoscenza di altri sistemi di vita.

Può la Commissione specificare come favorisce tali visite, e come intende favorirle, se con aiuti di carattere economico o in altro modo?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

Si rinvia l'on. parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 737/81 dell'on. Christopher Jackson ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 772/81

dell'on. Van Miert

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica*(3 agosto 1981)**Oggetto: Diritti dell'uomo nella Corea del Sud*

Possono i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica rendere noti i passi da essi intrapresi dopo la condanna a morte di Kim Dae Jung pronunciata il 17 settembre 1980, confermata dalla Corte Suprema il 23 gennaio 1981 e commutata in seguito in condanna all'ergastolo, al fine di fare luce completa sulla sorte di Kim Dae Jung e di altri prigionieri politici?

Quali iniziative pensano di prendere, se necessario, per obbligare il governo sudcoreano ad un maggior rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo?

Risposta*(1° ottobre 1981)*

I governi dei dieci Stati membri della Comunità europea hanno manifestato al governo della Repubblica di Corea le loro preoccupazioni motivate dalla condanna a morte inflitta a Kim Dae Jung. Essi sono stati lieti della successiva decisione del presidente della Repubblica di Corea di commutare la condanna a morte. Le missioni dei Dieci a Seul riferiscono con regolarità sugli sviluppi in Corea mentre sono ben note le posizioni dei dieci governi sui diritti umani. Per quanto attiene alla seconda parte dell'interrogazione, i Dieci hanno notato le successive amnistie che nel corso dell'anno hanno permesso la liberazione di un certo numero di detenuti. Data l'importanza da essi attribuita alla difesa dei diritti umani in tutto il mondo, i Dieci continueranno a seguire da vicino gli sviluppi volti alla liberalizzazione politica nella Repubblica di Corea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 775/81

dell'on. Bonde

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica*(3 agosto 1981)**Oggetto: Portata della cooperazione politica europea*

Convengono i governi di tutti gli Stati membri che nel corso della riunione dei ministri degli esteri a Venlo il

19 maggio si sia insistito sull'opportunità di inserire il problema della sicurezza europea tra i punti che rientrano nella cooperazione politica europea?

Erano d'accordo tutti gli Stati sulla necessità che i paesi della Comunità possano in futuro discutere di politica di sicurezza?

Come si delimita la politica di sicurezza dalla politica di difesa e dalle questioni inerenti alla cooperazione con la NATO?

Le questioni che si discutono nell'ambito della NATO possono essere discusse anche tra i dieci Stati della Comunità?

Risposta*(30 settembre 1981)*

Come l'onorevole parlamentare saprà, la cooperazione politica europea contempla uno scambio di opinioni su tutti i problemi importanti di politica estera. Nella riunione di Venlo si sono discussi vari temi, ma, come la presidenza ha spiegato nella sua risposta all'interrogazione n. 448/81 dell'on. Lizin ⁽¹⁾, in siffatte riunioni ufficiali non si prendono decisioni ufficiali o definitive.

Quanto a stabilire quali temi possano formare oggetto di possibili future discussioni sulla politica della sicurezza, le discussioni avvenute tra i ministri su un possibile ulteriore rafforzamento della cooperazione politica europea non sono state sufficientemente particolareggiate in merito da fornire una risposta al problema specifico sollevato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 264 del 15. 10. 1981, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 776/81

dell'on. Pearce

alla Commissione delle Comunità europee*(3 agosto 1981)**Oggetto: Aiuti all'Indonesia*

Quali aiuti dà la Comunità, o quale aiuto la Commissione ritiene che essa dovrebbe dare, a favore dei programmi di soccorso per la povertà urbana in Indonesia e a quali condizioni sono eventualmente soggetti tali aiuti?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

Tra il 1976 e il 1980, l'aiuto complessivo della Comunità all'Indonesia è ammontato a poco più di 33,9 milioni di ECU, ripartito tra cinque diversi programmi di aiuto. Se si escludono la promozione commerciale e la formazione, i tre programmi di maggiore entità erano:

— assistenza finanziaria e tecnica	26,6 milioni di ECU
— aiuto alimentare (valutato secondo i prezzi mondiali)	4,9 milioni di ECU
— aiuti ad un progetto, tramite organizzazioni non governative (ONG)	0,8 milioni di ECU
	<hr/>
	32,3 milioni di ECU

Di tale somma, tuttavia, soltanto una minima parte era destinata a sovvenire specificamente alla povertà nei centri urbani. Il programma di assistenza finanziaria e tecnica è incentrato su progetti relativi al settore rurale (in conformità del regolamento del Consiglio n. 442/81), mentre l'aiuto alimentare ed i programmi ONG interessano entrambi i settori: urbano e rurale.

L'accento posto sullo sviluppo rurale in relazione all'aiuto comunitario all'Indonesia è commisurato alle esigenze generali di un paese in cui l'80% della popolazione risiede in zone rurali, e non si prevede a breve scadenza alcuna modifica di tale equilibrio.

Va nondimeno rilevato che la maggior parte del latte in polvere fornito nel quadro del programma d'aiuto alimentare è destinato al miglioramento del livello nutrizionale dei principali centri urbani. In questo programma è altresì previsto un apposito stanziamento per la distribuzione di latte nelle scuole elementari dei quartieri più poveri di Giacarta. Inoltre, tutta una serie di progetti urbani a raggio limitato è stata finanziata in base al programma ONG, in particolare nei settori scolastico, della pianificazione familiare e della riabilitazione dei lavoratori minorati.

Per quanto riguarda le condizioni applicabili all'aiuto all'Indonesia per il settore urbano, va tenuto conto di quanto segue:

- l'aiuto alimentare viene erogato a titolo di dono, sia direttamente al governo sia tramite le ONG. Nel primo caso, il governo si assume l'onere del trasporto dall'Europa e della distribuzione in Indonesia, mentre nel secondo tale onere è a carico della Comunità. A tutt'oggi, circa un terzo dell'aiuto alimentare comunitario all'Indonesia è passato attraverso le ONG;
- l'aiuto a progetti singoli, fornito tramite le ONG, prende anch'esso la forma di dono. I finanziamenti comunitari possono coprire fino ad un massimo del

50% del costo del progetto, mentre il saldo è sborsato dall'organizzazione non governativa interessata. Per tutti in progetti ONG, l'aiuto comunitario è subordinato all'accertamento da parte del governo della corrispondenza del progetto in questione con le proprie attività e priorità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 780/81

dell'on. Robert Jackson

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1981)

Oggetto: Qualifiche dei veterinari

Può la Commissione far sapere se gli Stati membri abbiano approvato la normativa nazionale necessaria per dare esecuzione alle direttive relative al reciproco riconoscimento delle qualifiche dei veterinari e alla libertà di circolazione dei veterinari stessi? Quali misure sono state prese nei confronti degli Stati membri che abbiano omesso di farlo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

Il termine concesso agli Stati membri per adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive «veterinarie» 78/1026/CEE e 78/1027/CEE del 18 dicembre 1978 ⁽¹⁾ è scaduto il 20 dicembre 1980.

A tutt'oggi cinque Stati membri (Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Irlanda e Regno Unito) hanno trasmesso alla Commissione il testo delle norme nazionali che garantiscono la trasposizione delle due direttive.

Gli altri Stati membri non hanno invece notificato alla Commissione alcuna misura intesa a recepire le direttive nella normativa nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di avviare nei confronti di tali Stati membri la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 794/81**dell'on. Megahy****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1981)***Oggetto:** Passaporto CEE

1. Può la Commissione rendere noti in dettaglio i dati che verranno raccolti, per essere inseriti nella documentazione computerizzata sul passaporto CEE, dal nuovo passaporto europeo che consente la lettura automatica?
2. Può la Commissione assicurare che l'introduzione del nuovo passaporto non contravverrà alle direttive 68/360/CEE ⁽¹⁾ e 73/148/CEE ⁽²⁾?
3. I dati raccolti dal nuovo passaporto saranno disponibili a tutti gli Stati membri o soltanto allo Stato di appartenenza del titolare del passaporto?
4. Quali sono le norme vigenti negli Stati membri a tutela dei diritti delle persone i cui dati verranno inseriti nella documentazione computerizzata sul passaporto CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14.**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(2 ottobre 1981)*

1. Nella dichiarazione n. 1 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, allegata alla risoluzione del 22 giugno 1981, con cui si stabilisce la creazione del passaporto europeo, si precisa, al punto 1, che la striscia di lettura automatica per gli Stati membri che adottano la carta plastificata è opzionale. Su tale striscia magnetica possono essere registrate soltanto le menzioni relative all'identità del titolare del passaporto che figurano a tutte lettere sulla carta plastificata. Dette menzioni sono: cognome, nomi, nazionalità, data di nascita, sesso, luogo di nascita, data del rilascio, data di scadenza, autorità, firma del titolare.
2. A parere della Commissione, la presentazione uniforme del passaporto non contravviene alle direttive 68/360/CEE (soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità) e 73/148/CEE (soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi).

3. Considerato che il passaporto uniformato rimane un documento rilasciato dalle autorità dello Stato membro del quale il titolare ha la nazionalità, le informazioni ivi contenute — quand'anche fossero registrate su una striscia di lettura automatica — saranno oggetto di regole di comunicazione tra Stati membri eguali a quelle precedenti; la risoluzione del 22 giugno 1981 si è limitata, infatti, a mettere a punto una presentazione uniforme del passaporto.

4. Per quanto riguarda le disposizioni legislative degli Stati membri che proteggono i diritti delle persone contro la memorizzazione su elaboratore elettronico di dati personali si rinvia l'onorevole parlamentare al progetto di seconda relazione «sulla protezione dei diritti della persona di fronte allo sviluppo dei progressi tecnici nel settore dell'informatica» redatto dall'on. Sieglerschmidt a nome della commissione giuridica del Parlamento europeo, in cui si fa il punto, alle pagine 11-19, sulle disposizioni legislative in vigore negli Stati membri in tale settore ⁽¹⁾.

A livello comunitario la Commissione ha adottato la raccomandazione n. 81/679/CEE del 29 luglio 1981 ⁽²⁾, riguardante la firma, nel corso del 1981, e la ratifica, entro la fine del 1982, di una convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla tutela delle persone nei confronti dell'elaborazione elettronica dei dati a carattere personale.

⁽¹⁾ Doc. PE n. 70166 del 12. 1. 1981.⁽²⁾ GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 31.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 819/81****dell'on. Newton Dunn****alla Commissione delle Comunità europee***(24 agosto 1981)***Oggetto:** Analisi del frumento panificabile in vista dell'intervento

Alla luce della sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 217/81 ⁽¹⁾, riconosce la Commissione che i suoi dati dimostrano che l'analisi del frumento panificabile non è adatta alle varietà di frumento coltivate nel Regno Unito per la panificazione? In caso negativo, come spiega la Commissione l'enorme differenza tra il tasso di accettazione relativo al Regno Unito e quello degli altri Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. C 186 del 27. 7. 1981, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

Per quanto concerne la risposta all'interrogazione scritta n. 217/81, sarebbe stato forse preferibile sviluppare maggiormente le cifre ivi presentate. Sfortunatamente, la Commissione non dispone di informazioni complete e precise sulla procedura seguita dagli organismi d'intervento degli Stati membri. Si può tuttavia constatare che il Regno Unito, a differenza di altri paesi, ha deciso di eseguire tutte le analisi all'atto della consegna al magazzino. Ciò rende più rischiose le offerte all'intervento, ma diminuisce il pericolo per l'amministrazione di uno storno fraudolento della merce nel periodo che intercorre tra l'analisi e la consegna. Inoltre, se l'analisi viene eseguita prima dell'offerta formale, vi sono pochi rischi che quest'ultima venga respinta.

Tutto sommato, si deve concludere che la causa più probabile del fenomeno in questione va ricercata nella diversità delle prassi amministrative, più che nella varietà di frumento coltivate per la panificazione nel Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 835/81

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Riduzione dei costi della raccolta del latte

I costi crescenti del carburante e del lavoro hanno indubbiamente provocato un aumento dei costi della raccolta del latte presso i fornitori. Può la Commissione esprimere il suo parere sui seguenti punti:

1. Il costo della raccolta del latte presso i fornitori nei singoli Stati membri;
2. le conclusioni da trarre sulla base delle risultanze della Commissione;
3. il sistema di raccolta del latte più valido sotto il profilo dei costi;
4. la concessione di un aiuto nel quadro del FEAOG per sviluppare un sistema di condutture che trasportino il latte a lunga distanza e la conseguente riduzione dei costi di trasporto;

5. la possibilità di ridurre i costi fornendo un aiuto atto ad aumentare la capacità di magazzinaggio delle aziende?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

1. I costi della raccolta del latte – dall'azienda produttrice fino alla latteria – non rientrano nel meccanismo comunitario di sostegno dei prezzi, poiché il prezzo indicativo è fissato per il latte già consegnato alla latteria. La Commissione riceve comunque informazioni ufficiose sull'evoluzione dei costi della raccolta del latte nelle riunioni regolari con i rappresentanti dell'Associazione dell'industria lattiera della CEE (ASSILEC). Nel 1980 i costi della raccolta del latte hanno registrato, secondo l'ASSILEC, gli aumenti seguenti:

	%
Belgio	—
Francia	+ 5,0
R. f. di Germania	+ 5,9
Danimarca	+ 8,7
Paesi Bassi	+ 10,2
Regno Unito	+ 18,6
Media	+ 8,5

L'ASSILEC disponeva soltanto dei dati forniti dagli Stati membri suindicati.

Quasi tutti gli aumenti dei costi sono collegati piuttosto agli aumenti dei costi di trasporto che non a quelli delle altre spese di raccolta (spese di laboratorio e amministrative). Nei paesi di cui si conoscono i dati, il livello effettivo dei costi di raccolta era compreso fra 0,53 e 1,53 ECU/100 kg; in 4 paesi importanti, che rappresentano quasi il 50% delle forniture totali di latte della Comunità, il divario era assai minore: 0,87-1,09 ECU/100 kg.

2. Si constata dunque che il tasso di variazione dei costi di raccolta differisce considerevolmente da uno Stato membro all'altro e che, mediamente, costi del valore approssimativo di 1 ECU/100 kg sono normali se si tiene conto dell'attuale prezzo indicativo del latte, che è di 24,26 ECU/100 kg. I costi di raccolta variano notevolmente anche all'interno degli Stati membri, a seconda delle particolari situazioni locali.

3. Dal punto di vista dei costi, la convenienza dei diversi sistemi di raccolta dipende da una serie di fattori caratteristici di una determinata zona, ad esempio la situazione geografica della regione, la densità delle aziende lattiere, l'importanza dell'industria del latte, la dimensione delle aziende, lo stato delle strade e dell'infrastruttura generale della zona, la disponibilità di mezzi di trasporto e gli orari di lavoro degli autisti, il clima della regione, nonché il tipo di prodotti elaborati dalla latteria. È

impossibile quindi determinare quale sia in ciascun caso il metodo di raccolta economicamente più valido. Nelle latterie moderne, la raccolta del latte viene studiata attentamente con tecniche di ricerca operative. Di norma, comunque, la raccolta in massa del latte per mezzo di autocisterne e di vasche collocate presso le aziende rappresenta il metodo di raccolta più valido sul piano dei costi. Per tale motivo, questo metodo si è enormemente diffuso negli ultimi anni ed è divenuto il metodo principale di raccolta del latte nella Comunità.

4. In genere, il trasporto su lunghe distanze con condotte non è un metodo realizzabile per il latte. Trattasi infatti di un prodotto altamente deperibile, che si deteriora rapidamente se non viene conservato al fresco o in un contenitore pulito. Le condutture devono essere pulite dopo ogni uso e tale operazione è particolarmente costosa. Potrebbe darsi tuttavia che il trasporto del latte per mezzo di condutture risulti economicamente valido (ad esempio tra isole e la terraferma e in zone montane). Ogni domanda di contributo presentata al FEAOG sarà esaminata in relazione ai suoi meriti.

5. In teoria, l'aumento della capacità di deposito delle aziende dovrebbe ridurre i costi, poiché permette di diminuire la frequenza dei passaggi delle autocisterne nelle singole aziende.

Questa possibilità è limitata di fatto dal breve periodo di conservazione naturale del latte crudo refrigerato e dalla necessità di un regolare approvvigionamento giornaliero di latte di qualità per taluni mercati, soprattutto quelli del latte fresco e del formaggio fresco. Molte aziende già dispongono del resto di una capacità di deposito sufficiente. Il FEAOG dovrà pertanto accertare, prima di concedere un contributo, se l'aumento di capacità sia veramente necessario e se il piano presentato non provochi un calo di qualità del latte o una diminuzione del consumo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 838/81

dell'on. De Valera

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Aiuti del Fondo sociale della CEE a favore del «National rehabilitation board» dell'Irlanda

La Commissione intende fornire dati particolareggiati su tutti gli aiuti accordati dal Fondo sociale a favore del «National rehabilitation board» dell'Irlanda?

Risposta data dal sig. Richard in nome della Commissione

(30 settembre 1981)

La Commissione delle Comunità europee, al fine di agevolare l'occupazione dei minorati in libere attività economiche, ha concesso al National Rehabilitation Board aiuti destinati alla formazione professionale e alla riabilitazione funzionale dei minorati medesimi. Da alcuni anni il National Rehabilitation Board chiede, come previsto dalla regolamentazione del Fondo sociale europeo, i contributi per conto proprio e per conto di altri organismi quali ad esempio gli Health Boards e le Voluntary organizations.

Le informazioni in merito agli aiuti concessi dal Fondo sociale europeo sono pubblicate annualmente nella «Relazione sull'attività del Fondo sociale europeo».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 843/81

dell'on. Diligent

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Equivalenza dei diplomi di chinesiterapeuta

Intende la Commissione, ed eventualmente quando, proporre un progetto di direttiva recante riconoscimento dei diplomi di attitudine alla professione di chinesiterapeuta nella Comunità europea?

In caso contrario, può motivare questo ritardo nel giungere all'equivalenza dei diplomi delle professioni paramediche, che rende quindi praticamente illusorio il principio, inscritto nel trattato di Roma, della libera circolazione e del libero stabilimento dei liberi professionisti?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(28 settembre 1981)

La Commissione non ha posto tra i suoi obiettivi prioritari l'elaborazione di proposte di direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi di chinesiterapeuta.

peuta; infatti, per quel che concerne la libera circolazione delle professioni del settore sanitario, essa intende promuovere di preferenza i lavori già in corso, come del resto ha avuto occasione di segnalare nella risposta all'interrogazione scritta n. 2134/80 dell'on. Hänsch ⁽¹⁾.

I lavori in questione riguardano i farmacisti, la formazione a tempo parziale dei medici specialisti e la formazione del medico generico.

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 18. 5. 1981, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 846/81

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Effetti della convenzione di Lomé

Intende la Commissione esprimere il proprio parere sulla posizione espressa da un alto funzionario della CEE a chiusura della conferenza sulle «Prospettive della politica della CEE in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo»?

Ritiene fondata l'opinione secondo la quale la CEE avrebbe sopravvalutato la convenzione di Lomé, che avrebbe invece contribuito a mantenere uno squilibrio fra gli aiuti forniti all'Africa e ai paesi ACP e gli aiuti rifiutati al Sudamerica e all'Asia?

Prevede, qualora essa condivida queste conclusioni, di modificare, e in quale modo, la propria politica di aiuti allo sviluppo nei confronti dei paesi del Terzo Mondo?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(30 settembre 1981)

La Commissione ha coerentemente sostenuto che le risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo sono insufficienti di fronte al fabbisogno sempre più drammatico dei paesi in via di sviluppo. Tale insufficienza acuisce le differenze quanto all'entità dell'aiuto che la Comunità è in grado di dispensare ai vari partner in via di sviluppo. Questo è deplorabile, tenuto conto del deterioramento della situazione economica e sociale in vaste regioni del mondo. L'opinione pubblica deve essere conscia della necessità di fare di più. Dato che le osservazioni formulate recentemente da un funzionario della Commissione in una riunione privata erano intese a confermare tale

posizione, non si ravvisa alcuna incompatibilità con gli orientamenti politici e con i dispositivi esistenti. Inoltre, la Commissione ha sempre riconosciuto che le convenzioni di Lomé presentano lacune ed è disposta ad aderire a qualsiasi iniziativa volta ad ottenere l'appoggio dei partner economici e sociali europei al futuro miglioramento in termini sia di atteggiamenti sia di risorse.

La Commissione è persuasa che le osservazioni in oggetto siano state dettate da questo intento costruttivo ed incoraggiante, e che ogni illazione secondo cui esse sarebbero improntate ad una semplice critica negativa sia da ritenersi infondata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 857/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Piani regionali di sviluppo

La Commissione sta raccogliendo i vari piani nazionali di sviluppo regionale.

Il piano fissato comporta lavori particolarmente lunghi e complessi, ed anche abbastanza teorici.

Può la Commissione far sapere come essa utilizzi i dati che le sono forniti:

- integra i piani che essa riceve con una indagine «in loco»?
- integra questi piani con un'analisi dei reali rapporti esistenti in ogni Stato tra potere centrale e regioni?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(28 settembre 1981)

La Commissione esamina i programmi di sviluppo regionale che le vengono notificati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 ⁽¹⁾ con riferimento alle politiche e agli obiettivi della Comunità. Le azioni di sviluppo regionale programmate dagli Stati membri devono essere infatti coerenti con gli orientamenti politici regionali definiti dalla Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 12.

I programmi di sviluppo regionale assolvono pertanto un duplice ruolo, in quanto costituiscono il quadro di riferimento per i progetti FESR e lo strumento di base per il coordinamento delle politiche regionali nazionali.

Ai fini della valutazione dei progetti per i quali uno Stato membro chiede il concorso del FESR, vengono talvolta effettuate indagini «in loco». In sede di esame dei programmi di sviluppo regionale la Commissione tiene conto anche di altre informazioni in suo possesso, in particolare di quelle risultanti dalle relazioni sulla situazione e sull'evoluzione socio-economica delle regioni della Comunità, nonché dai progetti di regimi di aiuto che le vengono notificati a norma del trattato CEE. Essa esamina tali programmi nel quadro istituzionale proprio di ciascuno Stato membro, senza esprimere un giudizio di valore sui rapporti effettivamente esistenti fra il potere centrale e le regioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 859/81

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Autorizzazioni per i trasporti su strada

Risulta che sussiste attualmente in alcuni Stati membri (particolarmente in Germania) un eccesso di offerta rispetto alla domanda per quanto concerne la disponibilità di autorizzazioni per il trasporto su strada, mentre dette autorizzazioni sono del tutto insufficienti in altri Stati, segnatamente nel Regno Unito.

1. La Commissione ritiene che la situazione stia peggiorando?
2. La Commissione non ritiene che ciò provochi distorsioni nel libero movimento delle merci?
3. La Commissione ritiene che la situazione fornisca un ingiusto vantaggio ai trasportatori di taluni Stati membri, per quanto riguarda il trasporto di merci intracomunitario, contrariamente ai principi della concorrenza leale?
4. Quali misure intende prendere la Commissione?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1981)

1. Il rapporto tra domanda ed offerta nel settore dei trasporti internazionali su strada differisce ovviamente su ogni mercato. Tuttavia, le divergenze possono essere

influenzate nel modo indicato dall'on. Moreland e ciò fintantoché nei trasporti di merci su strada per conto di terzi, la capacità resterà contingentata e soprattutto fintantoché i contingenti bilaterali saranno fissati in base ad obiettivi diversi dal corretto soddisfacimento della domanda di prestazioni di trasporti di merci su strada. Beninteso, l'applicazione corretta della decisione del Consiglio n. 80/48/CEE del 20 dicembre 1979 ⁽¹⁾ relativa all'adattamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri dovrebbe impedire tali sviluppi.

2 e 3. Negli sforzi da essa effettuati per realizzare la politica comune dei trasporti, la Commissione ha sempre tentato d'instaurare un'organizzazione di questi mercati tale da soddisfare gli interessi dei vettori e contemporaneamente rispondere alle esigenze della collettività. La Commissione continuerà ad allineare la sua politica relativa alla capacità nei trasporti di merci su strada per conto terzi e di accesso ai mercati internazionali in questo settore, agli obiettivi del trattato CEE concernenti la libera circolazione delle merci e dei servizi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 74.

4. La Commissione trasmetterà quanto prima al Consiglio una proposta di nuova concezione in previsione dell'adattamento del contingente comunitario allo sviluppo prevedibile ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 21.

⁽²⁾ Doc. COM(81) 520 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 864/81

dell'on. Pedini

**ai ministri degli esteri dei dieci Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica**

(27 agosto 1981)

Oggetto: Rapporti tra la Comunità economica europea e la Spagna

Quali iniziative si intendono prendere per precisare che le recenti dichiarazioni del ministro dell'interno francese circa il movimento basco e la piccola «querela» delle nozze reali britanniche non vanno intesi affatto come ostacolo alle migliori relazioni tra le CEE e la Spagna finalizzato oggi all'ingresso nella CEE?

Non è opportuno ricordare a tutti i partners della CEE che il rafforzamento della democrazia spagnola va comunque aiutato come fatto di grande importanza e di vivo interesse per tutta la Comunità?

Risposta*(1° ottobre 1981)*

Gli Stati membri dei Dieci sono pienamente consapevoli di quanto sia importante che la Spagna resti un paese democratico. Sia individualmente che collettivamente essi continuano a manifestare chiaramente al governo spagnolo il loro desiderio di strette relazioni tra la Spagna e i Dieci come pure il loro appoggio all'adesione della Spagna alla Comunità.

Vorrei tuttavia che la risposta fosse più precisa e che, in particolare per la regione Rodano-Alpi, venisse fornita una risposta complementare che precisasse l'importo relativo ad ognuno dei quattro progetti di investimento, nei settori industriale, agricolo e terziario, nonché il loro fine.

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione***(29 settembre 1981)***INTERROGAZIONE SCRITTA N. 871/81****dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(27 agosto 1981)*

Oggetto: Contributi del Fondo regionale alla Francia

Ho letto con interesse la risposta alla mia interrogazione scritta n. 2171/80 ⁽¹⁾ rivolta alla Commissione delle Comunità europee.

Il 16 dicembre 1980 la Commissione ha deciso di concedere un contributo del FESR a quattro investimenti nella regione Rodano-Alpi.

È stato accordato un importo di 1 955 500 FF a titolo di una domanda globale relativa all'ampliamento di un laboratorio per la fabbricazione di colliri, l'ampliamento di un'unità per la pressofusione di pezzi in plastica e la creazione di un'unità di trattamento delle superfici metalliche.

Un contributo di 12 375 000 FF è stato accordato per l'ampliamento di un'unità di produzione di cambi di velocità per autoveicoli.

⁽¹⁾ GU n. C 134 del 4. 6. 1981, pag. 26.

